PROFESSIONE AVVOCATO

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G. (ME)

NUMERO 05 ANNO 3°
NOVEMBRE 2010

L'EDITORIALE
QUESTO PROCESSO NON S'HA DA FARE … AL "TOTEM" TI DEVI AFFIDARE

OPININIONI A CONFRONTO
IL PROCESSO DI NORIMBERGA

LA NOSTRA STORIA
INTERVISTA ALL'AVVOCATO ANTONINO RUSSO - CLASSE 1930

L'APPROFONDIMENTO
FIGLI CONTESI NEI MATRIMONI MISTI

L'ABUSO EDILIZIO

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI
NELLE CONTROVERSIE DI DIRITTO DI FAMIGLIA

La mediazione civile è Legge!

Recensioni

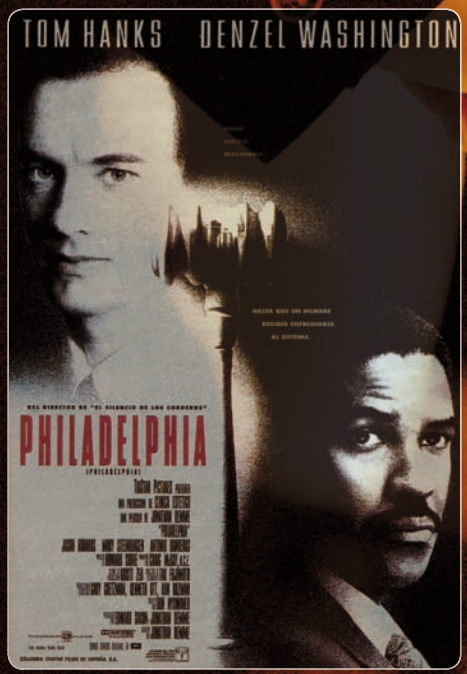

Ordine degli Avvocati
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
www.ordineavvocatibarcellonapg.it

SOMMARIO

Sommario

PAGINA

L'EDITORIALE
03 Questo processo non s'ha da fare … al "Totem" ti devi affidare

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
04 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto
06 I numeri del Consiglio
06 I nuovi iscritti al Consiglio
07 Adunanza del 28.09.2010
08 Adunanza del 23.04.2010
09 Adunanza del 10.11.2010

REDAZIONALE
10 Avvocati e … orticelli

L'OSPITE
11 Le principali novità della legge 69/2009 Riflessi sul contenzioso tributario

OPINIONI A CONFRONTO
12 Il processo di Norimberga
13 Famiglia: isola felice … un tempo
14 La mediazione civile è legge
15 L'in … certezza della pena

DIRITTO E SALUTE
16 Ipertensione arteriosa un nemico da non sottovalutare
17 Judo immersioni

LA NOSTRA STORIA
18 Intervista all'avvocato Antonino Russo classe 1930

EVENTI
20 Rimedi giudiziali e stragiudiziali alla crisi della famiglia

L'APPROFONDIMENTO
21 Figli contesi nei matrimoni misti
22 L'abuso edilizio

RECENSIONI
23 Philadelphia

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI
24 A.I.G.A. - Decreto legislativo per la mediazione finalizzata alla conciliazione: … luci e ombre
25 ASS.PE.93 - Percorso formativo sul Diritto penale minorile in tema di "minori e stranieri"
26 Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Nelle controversie di diritto di famiglia …
27 C.S.I.G. - Approvato il decreto Romani

Redazione

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.l. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

Professione Avvocato
Periodico di informazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Anno 2° n. 4 dicembre 2009

Direttore responsabile:
Francesco Russo

Comitato di Redazione:
Monica Piccione (Coordinatore), Alberto Di Mario, Daniela Sottile (Componenti)

Coordinatore del periodico per il Consiglio dell'Ordine:
Corrado Rosina

Correttori di bozze:
Angela Bruna Rao

Hanno collaborato a questo numero:
Sergio Alfano, Patrizia Armadillo, Antonino Centorrino, Nello Di Salvo, Francesco Maria Formica, Daniela Andreina Fortunato, Simona Greco, Antonino Imbesi, Francesca La Malfa, Attilio Liga, Mario Mancuso, Orazio Milano, Maria Antonietta Nania, Monica Piccione, Angela Bruna Rao, Corrado Rosina, Francesco Russo, Daniela Sottile, Benedetta Spampinato.

Progetto grafico e stampa: www.pubblisud.it
Autorizzazione del Tribunale di Barcellona P.G. del 26.11.2008 N.67

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
BIENNIO 2010/2011

RUSSO FRANCESCO	Presidente
ALFANO SERGIO	Segretario
CORRENTI CORRADO	Tesoriere
DI MARIO ALBERTO	
DI SALVO DANILO	
MAIORANA SANTINA	
MUSCIANISI STEFANO	
PINO CARMELO	
RAIMONDO ANTONIO	
RAVIDÀ ANTONINO	
ROSELLI ADELE	
ROSINA CORRADO	
RUVOLO FRANCESCO	
SIRACUSA GIOVANNI	
SPINELLI FABRIZIO	

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

CHI VOLESSE COLLABORARE ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA PUÒ CONTATTARE LA SEGRETERIA DELL'ORDINE email: segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it

Questo processo non s'ha da fare … al "Totem" ti devi affidare

Avv. Francesco Russo
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

La svolta che sta per imprimere il legislatore è paradossale. Non solo per chi si è già formato nelle aule universitarie e poi in quelle giudiziarie attraverso la pratica negli studi legali, ma anche per chi ancora oggi frequenta la facoltà di giurisprudenza o inizia ad esercitare la professione è assai difficile cogliere la portata eversiva della tempesta normativa in materia processuale civile non meno che in penale.

Si è iniziato con il D.L. 4/3/2010 n. 28 sulla **Mediazione obbligatoria** in materia civile e commerciale; si è proseguito, nell'ambito della manovra finanziaria, con l'emendamento governativo (per ora ritirato grazie al tempestivo e risoluto intervento del CNF) che istituisce un "oscuro" **Ausiliario del giudice** e che prescrive che le **Prove testimoniali civili** debbano essere raccolte dal Cancelliere nelle ore pomeridiane ad uffici chiusi; si è ancora una volta infierito con l'odiosa misura antisociale dell'ulteriore ingiustificato aumento del **Contributo unificato** e dei diritti di cancelleria; infine, non sappiamo ancora cosa attenderci alla ripresa dell'attività parlamentare.

Nel campo penale si ritorna minacciosamente a parlare di **"Processo breve"** e gli addetti alla materia che seriamente conoscono lo stato delle cose, non possono far a meno di osservare che **nessuna norma può prefissare la durata di un processo**, perché ciò condurrebbe inevitabilmente all'**aberrante risultato di far estinguere i processi e non di portarli a compimento**.

Ognuno può vedere che l'obiettivo del legislatore non è quello di operare investendo risorse, organizzando meglio strutture e personale, ripartendo organicamente il carico di lavoro nelle diverse sedi giudiziarie - ove occorra rimodulandole -, in altri termini facendo sì che secondo il dettato costituzionale si attui il **diritto insopprimibile dei cittadini ad un processo giusto e celere davanti a Giudici togati**.

La giurisdizione è una delle funzioni essenziali dello Stato di diritto e non può cedersi alle tentazioni e ai reiterati melliflui tentativi di appaltarla a privati e/o di destrutturare il processo sottraendolo ai Magistrati o amputando i poteri della difesa.

Il vero bersaglio dei recenti progetti burocratici, settoriali e disarticolati, negli ultimi quindici anni è stato quello di rendere il processo una corsa ad ostacoli per disincentivare i cittadini dal farvi ricorso mettendo contemporaneamente in atto una **sleale propaganda contro gli avvocati** - troppi e quindi unici responsabili dell'aumento delle cause; ma le tenaglie ministeriali non hanno sortito alcun effetto per la semplice ragione che tutto il sistema doveva semmai essere ripensato e ristrutturato e non rappezzato maldestramente. Di pari passo si è provveduto ad imporre balzelli a dismisura. Risultato: più cause, più costose, più lente!

Mai si è riconosciuto con onestà che le colpe non sono degli avvocati, ma vanno ripartite tra Stato, Giudici e Avvocati, quantomeno in egual misura. Anzi, già da tempo giuristi sociologi ed economisti in alto consesso avrebbero spontaneamente dovuto formulare un progetto di un nuovo sistema giurisdizionale compatibile con i principi costituzionali da sottoporre ai riluttanti inerti governanti e parlamentari.

Purtroppo, non c'è molto da sperare, se **il Presidente Alpa continuamente lamenta che il Ministero della Giustizia impedisce al CNF di esprimere il dovuto preventivo parere sui disegni di legge del Governo in materia di giustizia, dato che sistematicamente le estemporanee disorganiche iniziative legislative si apprendono dai giornali**.

La situazione è quindi divenuta insostenibile ed è ora che ogni buon cittadino avvocato faccia sentire forte e chiara la sua rimostranza. È venuto il tempo che tutti si partecipi con convinzione alla vita delle istituzioni spronando con idee valide e risolutezza chi deve provvedere affinché agisca.

Eppure gli ***"opinion maker"*** **nostrani rilanciano ancora i soliti triti luoghi comuni**: basti leggere la relazione del noto ex **PM Dott. Piercamillo Davigo**, il quale a Cernobbio dinanzi al Ministro Alfano e agli imprenditori ha sostenuto - disinvoltamente e con scroscio di applausi dei predetti - che non serve destinare altre risorse per la giustizia perché **il vero problema è un'eccessiva domanda di intermediazione giudiziaria e non una bassa produttività dei magistrati**: il rimedio suggerito da Davigo è quello di ridurre il numero dei troppi avvocati cominciando con l'allungamento del corso di laurea di giurisprudenza a sei anni e l'introduzione al primo anno dell'esame di analisi matematica, cosicché tante matricole possano rivedere la scelta in tempo e iscriversi ad ingegneria. Secondo l'ex PM con meno avvocati e più ingegneri l'Italia starebbe meglio. Ma queste sono solo "boutade" che hanno il solo pregio di risultare graditi ospiti alla elitaria platea di turno.

È più che evidente che, invece di analizzare umilmente i mali della giustizia con onesta autocritica e prospettare soluzioni sensate, **i poteri forti senza più pudore hanno ancora l'animo di ironizzare intorno a un sistema bloccato dove quotidianamente si consumano, nell'indifferenza di tutti, autentici drammi umani e finanziari irreparabili**, e hanno ancora la voglia di cercare capri espiatori da additare al pubblico ludibrio per conservare intatta la spocchia di casta, senza tenere in alcun conto le istanze di giustizia dei cittadini italiani che, molto più dei loro consimili europei (inglesi francesi tedeschi), risentono degli squilibri provocati dalla disorganizzazione, prevaricazione ed inefficienza delle strutture amministrativo-economiche italiane, da cui sono giornalmente mortificati.

In altre parole, l'Italia genera maggiori conflitti sociali e finanziari che sfociano in un numero più elevato di interventi giudiziari.

Come si esce da questo intricato labirinto? Non certo, a nostro parere, conculcando i diritti!

Ma il legislatore potrebbe aggirare il problema rinunciando al processo giudiziario come lo abbiamo sempre inteso, ovvero come una sacra celebrazione liturgica, ultimo retaggio delle istituzioni classiche. Tale antico teatrale modello - costoso e impegnativo – andrebbe riservato alle questioni più rilevanti (quali e quante?) che saranno devolute ai Magistrati ordinari; le altre questioni marginali (quali e quante?) saranno gestite da un corpo di ausiliari di complemento da reclutarsi all'ingrosso; si punta poi su non meglio specificate ampie forme di conciliazione extragiudiziarie.

Per cominciare, e rompendo maldestramente la desolante inerzia che lo contraddistingue, il nostro Legislatore ha deciso nel frattempo di agire imponendo d'autorità la "Mediazione - Conciliazione" obbligatoria su un vasto ventaglio di materie, quando **in tutti gli altri Paesi dove la Conciliazione funziona da decenni essa è invece facoltativa**: ed è proprio per questo che si è rivelata un rimedio assai efficace, in quanto **le parti consensualmente ricorrono ad essa per evitare di incorrere nella Giustizia statale che in quei paesi è invece assai veloce ed esemplare!** Da noi è l'esatto contrario!

Contro ogni seria aspettativa, quindi, il nostro Governo non fa altro che imbonire le autorità europee con un intervento azzardato sul piano costituzionale, ma ancor più su quello della funzionalità, che non a torto il Presidente OUA avv. De Tilla ha avversato definendolo illegittimo ed inopportuno, trovando su tale posizione d'accordo la maggioranza degli avvocati italiani.

Rimane sempre il punto - ineludibile - che gli avvocati sono troppi, che i magistrati sono pochi e che lo Stato non aumenta né organizza le risorse e le strutture in maniera adeguata!

Ed allora ci sia consentita una provocazione tra il serio e il faceto: abbandonando il farraginoso iter dell'inutile processo telematico, si potrebbe seriamente immaginare di installare in ogni Municipio o Piazza di ogni comune d'Italia un "TOTEM", dalla struttura architettonica e ornamentale solenne, con funzioni di "Cervellone Elettronico Giudicante" dove le parti (attore e convenuto in civile; pubblico ministero e imputato in penale) immettono i loro dati e le loro domande e difese e l'Elaboratore, collegato on-line con l'unità centrale in Roma, in men che non si dica sforna le sue sentenze con tanto di sigillo di Stato e ordine di esecuzione immediato.

Il risultato sarebbe **l'assoluta omogeneità su tutto il territorio nazionale del *"DECISUM"***: esso infatti è basato su una automatica applicazione delle leggi al caso. Non vi sarebbe ovviamente alcuna possibilità né necessità di impugnazione - e quindi **niente Corti d'Appello né Corte di Cassazione** - non potendosi concepire che una macchina intelligente dell'ultima generazione nella quale sono state inserite tutte le norme dell'ordinamento giuridico possa aver elaborato i dati inesattamente!?

Ne beneficerebbe l'intero sistema giurisdizionale con gran sollievo per tutti: lo Stato ne guadagnerebbe in fiducia e risparmierebbe ingenti risorse; un manipolo di magistrati si dedicherebbe ad una sempre migliore programmazione ed aggiornamento dell'Elaboratore; gli avvocati senza limiti di numero gareggerebbero tra loro in preparazione giuridico-matematica onde poter competere con il "TOTEM", **i cittadini otterrebbero una sentenza fulminea e algoritmica, rinunciando una volta per tutte a pretendere quel "buon senso" che oramai è genere raro, se non obsoleto, nella giurisprudenza degli Umani**.

Senza considerare, poi, che le comunità locali ritroverebbero nel "Monolito" quel luogo magico e idealtipico cui stringersi attorno e di cui sembrano aver tanto bisogno negli ultimi strani tempi che stiamo vivendo.

Sic transit gloria mundi!

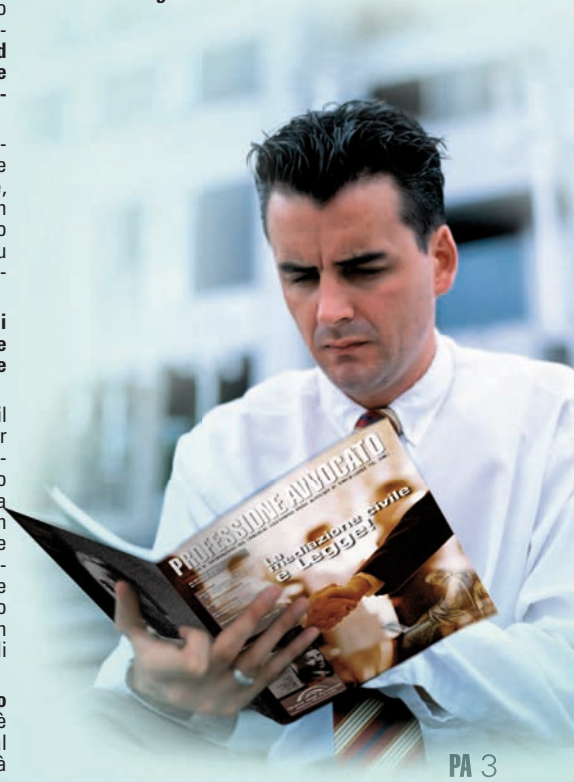

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Barcellona Pozzo di Gotto

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

A CURA DI
Avv. Sergio Alfano
SEGRETARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 12 MINUTI

ADUNANZA DEL 15.02.2010

OMISSIS

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto all'unanimità dei presenti, approva la seguente delibera:

PREMESSO

- che con Nota 27/4/2009 (Prot. n. 1152/2009) il Presidente del Consiglio dell'Ordine metteva a conoscenza il signor Presidente del Tribunale di reiterate prassi anomale da parte dei giudici titolari dei ruoli delle cause previdenziali contro l'INPS;

- che a detta comunicazione rispondeva il Presidente del Tribunale con Nota del 27/4/09 con cui, dopo brevi generiche precisazioni in merito alle contestazioni formulate, manifestava l'intenzione di farsi interprete presso i colleghi al fine di "ristabilire, se è venuto meno, il clima di serenità indispensabile per una buona amministrazione della giustizia."

- che con Nota del 13/7/2009 (Prot. n. 1623/2009) il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritornando sull'argomento, scriveva al Presidente del Tribunale di essere stato messo a conoscenza da un cospicuo numero (oltre 40) di colleghi che nulla era nel frattempo cambiato nella conduzione delle udienze e delle anomale prassi già denunciate; chiedeva quindi un non procrastinabile intervento istituzionale del Presidente del Tribunale denunciando ulteriori non tollerabili disfunzioni nella gestione dei ruoli e delle udienze;

- che con Nota del 13/7/09 rispondeva il Presidente del Tribunale esternando la sorpresa e l'amarezza dei giudici del previdenziale i quali non accettavano l'addebito di difetto di imparzialità avendo la serena coscienza di adempiere al loro dovere "senza riguardi per alcuno"; seguivano alcune generali osservazioni che non davano però conto delle ben più gravi anomalie denunciate con la Nota del 27/4/09, pur concludendo con l'invito ad incontrarsi per un proficuo confronto;

- che in data 11/12/2009 una delegazione del Consiglio dell'Ordine si incontrava nell'ufficio del Presidente del Tribunale con tutti i magistrati del settore previdenziale e, dopo un'approfondita disamina delle osservazioni rappresentate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, i magistrati tutti - con qualche distinguo - difendevano il loro operato giustificandolo come ortodosso e richiamandosi ad un "orientamento" conforme di tutta la sezione; l'incontro si concludeva con l'auspicio del Presidente del Tribunale che fosse trovata una soluzione e raccolto l'invito alla collaborazione e al rispetto reciproco cui si erano appellati gli avvocati;

- che con Nota del 7/1/2010 (Prot. n. 26/2010) il Presidente del Consiglio dell'Ordine scriveva al Presidente del Tribunale per comunicargli che nulla era mutato e che neanche l'invito alla collaborazione aveva sortito alcun effetto; preannunciava che il Consiglio avrebbe intrapreso al più presto ogni opportuna legittima forma di protesta; avvisava che a partire dal Lunedì 11/01/2010 sarebbe stata richiesta da parte dei difensori la rigorosa applicazione delle norme di rito nella conduzione delle relative udienze, così come sta avvenendo;

- che a seguito di tale nuova iniziativa degli avvocati ne è derivato che i rinvii sono stati allungati a dismisura così come le assegnazioni a sentenza, e che si è inasprito il rigore – in particolare del dott. De Angelis- sulla ammissione delle richieste istruttorie e sull'applicazione delle decadenze con conseguente rigetto delle domande nel rito e non nel merito, quando invece vi era sempre stata una costante generale tolleranza nel consentire rinvii ai difensori dei ricorrenti per integrare le difese, le richieste istruttorie e la produzione documentale.

- che da qualche settimana alcuni colleghi, spontaneamente, hanno ritenuto di dover procedere alla formale richiesta delle copie degli atti alla Cancelleria lavoro, quando invece per risalente consuetudine gli avvocati avevano sempre collaborato con gli Uffici per sgravarli dall'immane lavoro: con le conseguenze che possono immaginarsi.

* * * * *

CONSIDERATO

che, allo stato, nonostante le superiori contestazioni e i reiterati tentativi di confronto, la situazione nel settore previdenziale continua sempre più ad essere affetta da prassi giudiziarie anomale, ripetute sistematicamente, che di seguito si specificano:

1) Rinnovo delle consulenze medico-legali con nomina di nuovo CTU (piuttosto che l'eventuale richiamo del precedente) nel caso di perizia positiva per il ricorrente, mentre quasi mai viene nominato un nuovo CTU (né richiamato quello che ha redatto la relazione) nel caso di perizia negativa per il ricorrente, neppure se richiesto;

2) Postergazione della decorrenza del riconoscimento del beneficio richiesto rispetto a quella determinata o indicata dal CTU nella perizia;

3) Sentenza di rigetto della domanda nonostante l'esito positivo della perizia per il ricorrente;

4) Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio o al di fuori dell'elenco o senza attuare la necessaria turnazione, ricorrendo invece senza apposita motivazione alla nomina di una rosa ristretta di medici "fiduciari" ai quali ciclicamente vengono assegnate in un'unica udienza un elevato numero di perizie (circa 25 per ognuno), in violazione degli artt.22-23 Disp.Att.c.p.c. e della relativa giurisprudenza;

5) Mancato rispetto della dignità e del decoro professionale degli avvocati nello svolgimento delle udienze adottando un non imparziale trattamento difensivo consistente in una costante prevalente considerazione delle richieste dei legali dell'I.N.P.S., mentre è tangibile l'insofferenza per le tesi e le richieste dei difensori dei ricorrenti nei cui confronti vige un'aspra applicazione del rito e delle decadenze, che prima delle contestazioni non si era mai verificata;

6) Eccessivo formalismo nell'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che prima era stato interpretato con flessibilità riguardo al modo e al tempo della dichiarazione;

7) Compensazione per intero delle spese di lite nonostante l'esito favorevole del giudizio per il ricorrente, con aperta violazione del principio della soccombenza (artt.91 e 92 c.p.c. e art.149 Disp. Att. c.p.c.); non osservanza delle tariffe forensi nei casi rarissimi di liquidazione delle spese, con violazione dei minimi inderogabili per legge (D.M. 8/4/2004 n.127 e L. 4/8/2006 n.248);

8) Mancata assunzione delle cause a sentenza nonostante già mature per la decisione, con la motivazione dell'eccessivo carico di lavoro;

9) Rinvii di un anno per l'assunzione del giuramento CTU per le cause di invalidità civile e di un anno e mezzo per le cause di indennità di accompagnamento, con evidente ingiustificata discriminazione temporale per queste ultime che invece sono caratterizzate dalla massima urgenza.

* * * * *

RITENUTO

- che le disfunzioni sopra esposte e denunciate vengono attuate da oltre un anno e che nulla di quanto sopra accade nei Tribunali di Messina e di Patti;

- che va puntualizzato che dette prassi anomale sono state introdotte, per primo, dal giudice Dott. Angelo De Angelis, dopo un iniziale periodo di gestione del ruolo in cui sostanzialmente si era uniformato alla normale prassi dei colleghi precedentemente applicati al settore previdenziale (Dott. Giorgianni, Dott Grasso, Dott.ssa Romano, Dott.ssa Salvo, Dott.ssa Adamo, Dott.Zappalà, Dott. Albanese , Dott. Corda);

- che, successivamente, a seguito delle verbali lamentele degli avvocati, tali prassi sono state fatte proprie -e più specificamente sulla compensazione delle spese- anche dagli altri magistrati, nel frattempo subentrati nei ruoli previdenziali, il Dott. Zappalà (ora addetto al settore penale), la Dott.ssa Gregorio e, infine, di recente, il Dott. Albanese (il quale in un primo periodo di applicazione si era attenuto ad un proprio autonomo orientamento del tutto normale, ma dopo l'incontro del 11/12/2009 tra avvocati e magistrati anch'egli si è totalmente adeguato alla c.d. "prassi De Angelis").

- che tali comportamenti non possono più essere tollerati in quanto lesivi oltreché dei diritti dei cittadini, anche del diritto di difesa e della dignità e del decoro professionale dei difensori;

- che non può obiettarsi da parte dei giudici che si tratti di attività giurisdizionale di per se stessa insindacabile al di fuori dei rituali rimedi processuali, in quanto, di converso, l'attuazione consolidata di una siffatta prassi (vuoi che si tratti di illegittima compensazione delle spese e di violazione dei minimi; o di diniego immotivato di rinnovo di consulenza; o di postergazione del riconoscimento del beneficio nonostante il perito l'abbia riconosciuto in un tempo anteriore; o di sentenze di rigetto nonostante l'esito positivo della perizia; o di nomine di consulenti fuori dall'elenco e/o senza turnazione e/o con gli stessi periti; o di rinvii ultrannuali discriminando l'oggetto della domanda) che incide su una percentuale elevatissima di casi con parossistica sistematicità, costituisce molto più che il semplice sospetto di un'attività giurisdizionale preconcetta, e di conseguenza si pone fuori da un equilibrato corretto concetto di discrezionalità, finendo con l'identificarsi in una perniciosa disfunzione generatrice di ingiustizie.

Come può agevolmente intendersi, l'attività giudiziale sopra denunciata non è improntata a rendere buona giustizia, ma allo spasmodico "ridimensionamento" del pur elevato numero di domande giudiziali. Ciò, tuttavia, esorbita dal preciso ruolo e funzione del giudice e dai principi ordinamentali. In termini più espliciti, l'attività giudiziale del dott. De Angelis è viziata in origine dalla presunzione di voler disincentivare - con metodi impropri e senza essere a ciò preposto - i cittadini dal far valere le loro ragioni, reprimendole, anche attraverso la vessazione dei loro difensori.

Con il risultato, non più sopportabile: - di favorire irra-

gionevolmente l'INPS; - di far beneficiare abnormemente una ristretta cerchia di consulenti medici fiduciari; - di gravare i ricorrenti delle spese processuali e di CTU illegittimamente; - di disorientare e sfiduciare intere categorie di potenziali pensionabili; - di aver voluto instaurare con il Foro un clima di grave conflittualità oramai conclamato.

* * * * *

Alla stregua di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., facendosi interprete del forte sentimento di protesta che si leva dal Foro e in particolare dai numerosi colleghi del settore previdenziale con i quali da ultimo hanno solidarizzato tutti gli altri colleghi,

DENUNZIA

formalmente a tutte le Autorità in indirizzo la grave incresciosa e intollerabile situazione sopra evidenziata, foriera anche di probabile disordine sociale,

CHIEDE

al signor Ministro di ordinare urgente opportuna ispezione dell'attività giudiziale nel settore previdenziale sul Dott. De Angelis (e sugli altri giudici) a partire dalla sua applicazione tabellare, da attuarsi con la consultazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

INVITA

tutte le Autorità alle quali è indirizzata la presente a intervenire adottando tutti i necessari provvedimenti istituzionali e regolamentari per riportare la situazione alla buona giusta ed imparziale amministrazione della Giustizia, disponendo l'immediato trasferimento del giudice Dott. Angelo De Angelis ad altra sede di Tribunale e la disapplicazione del Dott.Albanese e della Dott.ssa Gregorio dal settore previdenziale,

PROCLAMA

formalmente lo stato di agitazione degli Avvocati del Foro di Barcellona P.G. a causa dei fatti sopra evidenziati e denunciati,

AVVERTE

che non ottenendo sollecito riscontro alle gravi contestazioni e precise richieste sopra formulate, e comunque entro e non oltre il 15 marzo 2010, sarà dato corso a ulteriori forme di protesta ivi compresa l'astensione dalle udienze secondo i tempi e i modi del Codice di autoregolamentazione vigente.

****

DISPONE

di inviare copia della presente delibera per gli opportuni provvedimenti di competenza alle seguenti Istituzioni, Autorità : ed Organismi:

1) Ministro della Giustizia;

2) Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

3) Consiglio Superiore della Magistratura;

4) Presidente della Corte d'Appello Messina;

5) Procuratore Generale presso Corte di Appello di Messina;

6) Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina;

7) Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.;

8) Organismo Unitario dell'Avvocatura;

9) Unione degli Ordini Forensi Siciliani.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Sergio Alfano
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Russo

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Barcellona P.G., li 15/02/2010
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Sergio Alfano

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 23.4.2010

OMISSIS

Punto 9 all'o.d.g.: Decreto Presidente Tribunale n.14 del 17 febbraio 2010 relativo orario di apertura/chiusura cancellerie

Il Presidente relaziona sull'argomento e da lettura del documento predisposto in merito.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il testo del documento e di inviarlo al Presidente del Tribunale. Dispone, altresì, di darne divulgazione agli iscritti nei modi consueti e di inviarne copia al Ministero della Giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità,

PREMESSO

- il decreto n.14 del 17/2/2010 del Presidente del Tribunale di Barcellona PG con cui

" … omissis … sentito il Dirigente Amministrativo, dispone, a far data dal 22 febbraio 2010 e fino a nuova disposizione, per inderogabili esigenze di servizio, (che) le cancellerie del Tribunale di Barcellona PG osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al sabato, tranne che per la ricezione degli atti in scadenza o urgenti.

Si comunichi.

Barcellona P.G. 17 febbraio 2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Giuseppe Armando Leanza"

Letto ed esaminato il predetto decreto si osserva:

- che le motivazioni addotte per l'adozione delle disposizioni che limitano l'orario di apertura al pubblico si ravviserebbero:

nella "perdurante da tempo" scopertura del personale, in particolare nell'"area C", nonché "nell'assistenza in udienza ai magistrati del ruolo previdenziale" nonché ancora nel "considerevole aumento delle istanze di rilascio di copie a cura della cancelleria nel settore di lavoro e previdenziale" ed infine, che "gli avvocati possono accedere via internet ai dati dei propri fascicoli ed ottenere informazioni riguardo ai procedimenti".

CONSIDERATO

- che l'accesso via internet per la consultazione dei semplici dati è operativo dal giugno 2009 e che comunque l'accesso in cancelleria degli avvocati è necessitato da ben altri incombenti ed adempimenti;

- che la scopertura di personale ed in particolare di quello dell'area C era perdurante da molto tempo e che, in ogni caso, per far fronte alla maggior parte degli adempimenti richiesti dagli avvocati si provvede (o meglio si dovrebbe provvedere) con l'apporto del personale non di area C;

- che l'aumento delle istanze di rilascio copie è un fenomeno marginale che si è verificato soltanto dalla fine di gennaio 2010 e non può definirsi considerevole, in quanto riguarda un ristretto numero di avvocati del settore previdenziale i quali (come tutti gli altri colleghi) avevano sempre provveduto a sgravare tutte le cancellerie di tali pesanti incombenti, non di competenza degli avvocati;

RITENUTO

- che in virtù dell'art. 162 della legge n. 1196 del 23/10/1960 "le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali" senza che sia previsto un restringimento di tale orario, ma soltanto la possibilità che "tale orario sia diviso in due periodi";

- che le motivazioni a fondamento del decreto non giustificano, peraltro, neanche in via eccezionale, un restringimento dell'orario minimo di apertura al pubblico che deve essere di cinque ore al giorno e che comunque, in via di principio, anche uno straordinario eccezionale provvedimento di restringimento avrebbe dovuto essere, oltre che "giustificato" (e a parer nostro non lo è), limitato ad un dato periodo e non, come è stato previsto, "fino a nuova disposizione".

Per quanto sopra,

SI INVITA

il Sig. Presidente del Tribunale, nuovamente sentito il Dirigente amministrativo, di ripristinare il normale legale orario di apertura al pubblico secondo quanto previsto dall'art. 162, comma 1°, L.1196/1960.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Sergio Alfano
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Russo

I numeri del Consiglio

ELEZIONI RINNOVO C.O.A. BIENNIO 2010/2011
ELETTI AL I° TURNO (II CONVOCAZIONE) 16 GENNAIO 2010

Cognome e nome	Voti
Avv. ALFANO SERGIO	372
Avv. RAIMONDO ANTONIO	338
Avv. ROSINA CORRADO	320
Avv. RUSSO FRANCESCO	302
Avv. CORRENTI CORRADO CARMELO	293
Avv. DI SALVO DANILO SEBASTIANO	286
Avv. MUSCIANISI STEFANO	273
Avv. MAIORANA SANTINA ROSARIA FRANCESCA M.	262
Avv. PINO CARMELO	257
Avv. SIRACUSA GIOVANNI	256
Avv. DI MARIO ALBERTO	254
Avv. RUVOLO FRANCESCO	246
Avv. RAVIDÀ ANTONINO	235
Avv. SPINELLI FABRIZIO	222

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ELEZIONI RINNOVO C.O.A. BIENNIO 2010/2011
ELETTA AL BALLOTTAGGIO 23 GENNAIO 2010
RISULTATI (per voto)

Cognome e nome	Voti
Avv. ROSELLI ADELE	**195**

HANNO RIPORTATO VOTI

Avv. GIUNTA FRANCESCO	135
Avv. BIONDO ROBERTA	2
Avv. CALPONA BENEDETTO	1
Avv. D'ANNA GUGLIELMO	1

I nuovi iscritti all'Ordine

ARDIZZONE CRISTIANA

BARBERA CONCETTA

BAGLIONE GIUSEPPE

BUDA SALVATORE

CAMPANELLA SEBASTIANO

CARUSO CARMELA

CHIOFALO MASSIMILIANO

CORRENTI ANTONELLA

D'AGOSTINO MATTEO DAVIDE

D'AMICO MARIA CONCETTA OLGA

DI SALVO SEBASTIANO

DUCI FLORINDA

FICARRA MARIA CATERINA

GATANI MANUELA

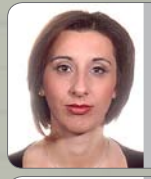
GIAMBÒ EMANUELA

GIUFFRIDA CONCETTA

MAIORANA MARCELLA

MANNINO AMELIA NICOLINA

MOSTACCIO ANDREA

PAGANO MARIA

PALAMARA PAOLA

PINO ANGELITA

PIRRI FRANCESCA

RECUPERO MARIA FLORA ITALIA

SANTOVITO ANNA MARIA

TRIOLO SALVATORE DANIELE

VENTO GIUSEPPE

ZINNA EMANUELE

STATISTICHE AL 30.6.2010 NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RISULTANO:

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 8 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEFINITI

N. 9 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN ISTRUTTORIA

ESPOSTI

N. 59 ESPOSTI APERTI (IN ISTRUTTORIA)

N. 66 ESPOSTI ARCHIVIATI

N. 19/2010 REGISTRO ADUNANZE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 28.9.2010

omissis

Udita la relazione del Consigliere Tesoriere in ordine ai fenomeni dell'incremento e della persistente morosità nel pagamento delle quote annuali di iscrizione all'albo avvocati e registri praticanti, nonché all'opportunità, a decorrere dal 2011, di regolamentare il versamento e di sanzionare i ritardatari con penale e interessi moratori.

Su proposta dello stesso relatore, dopo ampia discussione, il Consiglio , all'unanimità

DELIBERA

- di fissare il termine perentorio del 31 marzo per il versamento delle quote annuali;
- di prevedere penale e interessi per i ritardati pagamenti oltre il 31 marzo;
- di fissare, per i pagamenti effettuati dal 1 aprile al 30 giugno, la penale del 5% dell'importo della quota annuale;
- di fissare la penale del 20 % per i pagamenti dal 1 luglio al 30 settembre ;
- di fissare la penale del 30% per i pagamenti dal 1 ottobre al 30 novembre;
- di fissare, oltre alla penale del 30%, il tasso degli interessi moratori al 5% su base annua, per i pagamenti da 1 dicembre fino all'effettivo soddisfo.

Il pagamento dopo il 31 marzo, stante la perentorietà del termine, lascia salva ed impregiudicata l'apertura del procedimento disciplinare, secondo le vigenti disposizioni del codice deontologico,

Delibera altresì che, in caso di pagamenti a mezzo bonifico, per evitare l'applicazione delle penali come sopra scaglionate e degli interessi moratori, la valuta di accredito a favore dell'Ordine non dovrà essere successiva alle scadenze sopraindicate.

Delibera, inoltre, di stabilire che la presente abbia applicazione dal 2011 e che nelle more sia comunicata a tutti gli iscritti via e-mail, con affissione nei locali del Consiglio e con pubblicazione sul notiziario forense edito da questo Ordine.

Manda alla Segreteria per la puntuale applicazione.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Sergio Alfano

Il Presidente
f.to Avv. Francesco Russo

E' copia conforme all'originale
Barcellona PG 28/9/2010
Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

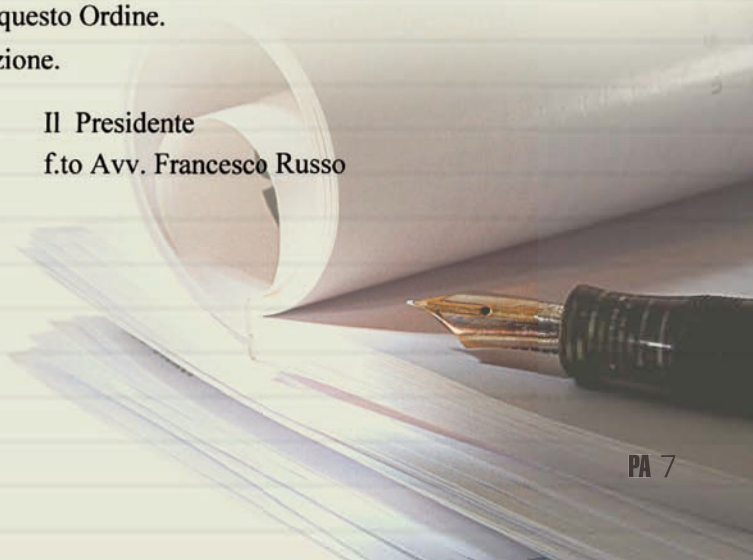

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

N. 9/2010 REGISTRO ADUNANZE

ADUNANZA DEL 23.04.2010

omissis

Punto 9 all'o.d.g.: Decreto Presidente Tribunale n.14 del 17 febbraio 2010 relativo orario di apertura/chiusura cancellerie

Il Presidente relaziona sull'argomento e da lettura del documento predisposto in merito.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il testo del documento e di inviarlo al Presidente del Tribunale. Dispone, altresì, di darne divulgazione agli iscritti nei modi consueti e di inviarne copia al Ministero della Giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità,

Premesso

- il decreto n.14 del 17/2/2010 del Presidente del Tribunale di Barcellona PG con cui << … omissis… *sentito il Dirigente Amministrativo, dispone, a far data dal 22 febbraio 2010 e fino a nuova disposizione, per inderogabili esigenze di servizio,* (che) *le cancellerie del Tribunale di Barcellona PG osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al sabato, tranne che per la ricezione degli atti in scadenza o urgenti.*

Si comunichi.

Barcellona PG 17 febbraio 2010
Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Armando Leanza>>

Letto ed esaminato il predetto decreto si osserva:

- che le motivazioni addotte per l'adozione delle disposizioni che limitano l'orario di apertura al pubblico si ravviserebbero:

nella *"perdurante da tempo"* scopertura del personale, in particolare nell'*"area C"*, nonché *"nell'assistenza in udienza ai magistrati del ruolo previdenziale"* nonché ancora nel *"considerevole aumento delle istanze di rilascio di copie a cura della cancelleria nel settore di lavoro e previdenziale"* ed infine, che *"gli avvocati possono accedere via internet ai dati dei propri fascicoli ed ottenere informazioni riguardo ai procedimenti"*.

Considerato

- che l'accesso via internet per la consultazione dei semplici dati è operativo dal giugno 2009 e che comunque l'accesso in cancelleria degli avvocati è necessitato da ben altri incombenti ed adempimenti;

- che la scopertura di personale ed in particolare di quello dell'area C era perdurante da molto tempo e che, in ogni caso, per far fronte alla maggior parte degli adempimenti richiesti dagli avvocati si provvede (o meglio si dovrebbe provvedere) con l'apporto del personale non di area C;

- che l'aumento delle istanze di rilascio copie è un fenomeno marginale che si è verificato soltanto dalla fine di gennaio 2010 e non può definirsi considerevole, in quanto riguarda un ristretto numero di avvocati del settore previdenziale i quali (come tutti gli altri colleghi) avevano sempre provveduto a sgravare tutte le cancellerie di tali pesanti incombenti, non di competenza degli avvocati;

Ritenuto

- che in virtù dell'art. 162 della legge n. 1196 del 23/10/1960 *"le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali"* senza che sia previsto un restringimento di tale orario, ma soltanto la possibilità che *"tale orario sia diviso in due periodi"*;

- che le motivazioni a fondamento del decreto non giustificano, peraltro, neanche in via eccezionale, un restringimento dell'orario minimo di apertura al pubblico che deve essere di cinque ore al giorno e che comunque, in via di principio, anche uno straordinario eccezionale provvedimento di restringimento avrebbe dovuto essere, oltre che "giustificato" (e a parer nostro non lo è), limitato ad un dato periodo e non, come è stato previsto, "fino a nuova disposizione".

Per quanto sopra,

SI INVITA

il Sig. Presidente del Tribunale, nuovamente sentito il Dirigente amministrativo, di ripristinare il normale legale orario di apertura al pubblico secondo quanto previsto dall'art. 162, comma 1°, L.1196/1960.

Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

Il Presidente
Avv. Francesco Russo

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

N. 22/2010 REGISTRO ADUNANZE

ADUNANZA DEL 10.11.2010

omissis

Il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità dei presenti, approva il seguente documento:

Premesso

A) - che secondo il Calendario Giudiziario dell'anno 2011 (aggiornato al 31/10/10) del Tribunale di Barcellona P.G. emerge una assai grave situazione di vacanze d'organico del personale magistratuale ed amministrativo del Tribunale e delle Sezioni Distaccate di Lipari e Milazzo e dei relativi Uffici NEP e, in particolare:

- manca il Presidente del Tribunale (da luglio 2010);
- mancano n. 6 dei n. 14 Magistrati in organico;
- mancano n. 3 dei n. 6 Funzionari giudiziari a Barcellona;
- mancano n. 2 dei n. 10 Cancellieri a Barcellona;
- manca l'unico Contabile a Barcellona;
- manca n. 1 dei n. 6 Assistenti giudiziari a Barcellona;
- mancano n. 2 dei n. 4 Operatori giudiziari a Barcellona;
- manca n. 1 dei n. 3 Ausiliari B1 a Barcellona;
- mancano n. 2 dei n. 5 Funzionari UNEP a Barcellona;
- manca n. 1 dei n. 3 Operatori giudiziari UNEP a Barcellona;
- manca l'unico Ufficiale giudiziario UNEP a Lipari;
- manca n. 1 dei n. 2 Ausiliari A1 a Lipari;
- manca n. 1 dei n. 2 Funzionari giudiziari a Milazzo;
- mancano n. 2 dei n. 4 Operatori giudiziari UNEP a Milazzo.

- che presso il **Tribunale di Barcellona** pendevano al 30/6/2010 **n. 14.685 procedimenti civili** (di cui n. 3740 di cognizione ordinaria, n. 6839 di previdenziale, n. 652 di lavoro, n. 196 di pubblico impiego, n. 346 dello stralcio, n. 933 di esecuzione immobiliare, n. 223 di appello, n. 352 di fallimenti, n. 254 di separazioni giudiziali, n. 109 di divorzi giudiziali) e **n. 2.786 procedimenti penali** (di cui n. 526 monocratici; n. 83 collegiali, n. 1312 GIP Noti e n. 865 GIP Ignoti;

- che presso la **Sezione Distaccata di Lipari** pendevano al 30/6/2010 **n.1.173 procedimenti civili e n. 296 procedimenti penali**;

- che presso la **Sezione Distaccata di Milazzo** pendevano al 30/6/2010 **n.2.544 procedimenti civili e n. 271 procedimenti penali** .

****

B) - che secondo il Calendario Giudiziario dell'anno 2011 (aggiornato al 31/10/2010) della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. emerge, alla stessa stregua del Tribunale, un'altrettanto assai grave situazione di carenze d'organico del personale magistratuale ed amministrativo e, in particolare:

- mancano n. 4 dei n. 5 Sostituti procuratori in organico;
- manca il Direttore amministrativo, il cui ruolo da oltre tre anni è ricoperto dal Procuratore della Repubblica, che così viene distolto dalla sua essenziale funzione, senza peraltro che le importanti mansioni cui deve supplire vengano assolte secondo le necessarie specifiche competenze, con nocumento alla buona organizzazione del servizio;
- mancano n. 2 dei n. 6 Funzionari giudiziari;
- mancano n. 2 dei n. 6 Cancellieri;
- mancano n. 2 dei n. 6 Operatori giudiziari;
- mancano n. 2 dei n. 3 Conducenti automezzi;

- che presso la **Procura della Repubblica** pendevano al 30/6/2010 **n. 8.420 procedimenti penali** (di cui n. 4036 Notizie di Reato con autore identificato; n. 2282 con autore ignoto; n. 827 di competenza del Giudice di Pace).

****

C) che dal 30/6/08 ad oggi il numero delle pendenze si è maggiormente aggravato a causa della improvvida scopertura d'organico sia di magistrati giudicanti che inquirenti essendo stati trasferiti, senza contestuale copertura, n. 5 Magistrati (tra cui il Presidente) del Tribunale e n. 2 della Procura e che da allora vi è un utilizzo abnorme dei GOT (n.8) e dei VPO (n. 5) i quali, con l'attuale indistinto e conflittuale status, sono mal accettati dai cittadini e dagli avvocati per evidenti risalenti e notorie ragioni già denunciate dall'Avvocatura.

****

D) che gravi disfunzioni, altresì, provengono anche dalla scopertura di organico dei Giudici e del personale del Giudice di Pace di Barcellona P.G., Milazzo e Lipari, da tempo ripetutamente segnalati dal Coordinatore alle Autorità competenti.

****

E) che, infine, non può non essere denunciata la gravissima situazione di stallo della Corte di Appello di Messina dove da anni le cause civili non vengono più prese in decisione. Non può, infatti, tollerarsi che cronicamente i ruoli siano scoperti e che gli attuali Consiglieri abbiano un carico fuori norma di circa **n.500** cause ciascuno.

CONSIDERATO

- che il Tribunale di Barcellona e le Sezioni distaccate di Lipari e Milazzo sovrintendono complessivamente a un circondario di n. 24 comuni pari a circa 142 mila cittadini operosi e dinamici con un vasto e articolato territorio socio-economicamente vivace, ma afflitto da una pesante sedimentata rete affaristico-criminale infiltrata anche nell'attività amministrativa;

- che i presidi giudiziari del Tribunale di Barcellona e delle sue sezioni distaccate e della Procura della Repubblica sono essenziali per mantenere nel territorio la presenza dello Stato che persegue i reati, attua la Giustizia e impone l'osservanza delle leggi, ma nello stato attuale di scopertura degli organici il Tribunale e la Procura, pur con tutti gli encomiabili sforzi profusi dai magistrati e dal personale amministrativo e dell'UNEP, non solo non dispensa giustizia ma addirittura la nega, con rovinose conseguenze sul tessuto morale sociale ed economico che declina pericolosamente verso la corruttela la depressione e la fuga dalle regole;

- che, vieppiù, dall'esame dei superiori dati statistici si può capire come la situazione degli arretrati non possa affatto essere gestita con la cronica scopertura di magistrati, del personale amministrativo e dell'UNEP, ma s'impone non solo l'immediata copertura degli organici ma un urgente robusto aumento degli stessi, palesemente insufficienti in rapporto al carico (i magistrati gestiscono ruoli di **oltre 1500 cause ciascuno** e devono ricoprire contemporaneamente ruoli in diversi settori, mentre la mancanza cronica di personale amministrativo, soprattutto nelle figure apicali, compromette la buona organizzazione del lavoro e l'armonia con cittadini e avvocati) sia per far fronte alle abnormi pendenze sia per far fronte alle abbondanti sopravvenienze, come dovrebbe essere ben noto a quelle Autorità in indirizzo cui compete la responsabilità istituzionale di vigilare e provvedere.

Per quanto sopra,

SI CHIEDE

- l'immediata copertura dei posti vacanti dell'organico magistratuale e del personale amministrativo e dell'UNEP;

- l'urgente e non più procrastinabile robusto adeguamento degli organici per far fronte all'effettiva dimensione degli affari civili e penali del Tribunale e della Procura necessitando almeno altri **n.5 magistrati** nel settore giudicante e altri **n.2 sostituti procuratori** nel settore inquirente con il corrispondente aumento del personale amministrativo e dell'UNEP;

- di porre immediato rimedio alle disfunzioni verificatesi nell'ambito delle scoperture dei Giudici di Pace e del personale amministrativo presso il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo e di Lipari;

- la sollecita risoluzione dell'intollerabile stasi della Corte d'Appello di Messina.

SI PREANNUNCIA

lo stato di agitazione del Foro di Barcellona P.G. ed ulteriori opportune iniziative se in un tempo congruo non verrà data soluzione alle reali, pressanti e gravissime disfunzioni sopra esposte e denunciate.

Dà mandato alla segreteria di inviare la presente delibera alle seguenti Autorità, Enti ed Associazioni e alla Stampa locale e nazionale:

- Presidente Repubblica
- Ministero Giustizia
- Consiglio Superiore della Magistratura
- Corte d'Appello di Messina
- Procuratore Generale di Messina
- Consiglio Giudiziario di Messina
- Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
- Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto
- Dirigente Amministrativo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
- Dirigente UNEP di Barcellona Pozzo di Gotto
- Coordinatore Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto
- Tutti i Sindaci del Circondario Loro Sedi (n.24)
- Consiglio Nazionale Forense
- Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana
- Unioni Ordini Forensi della Sicilia
- Gazzetta Sud, La Sicilia, Giornale di Sicilia, La Repubblica
- Presidente della Provincia di Messina
- Presidente della Regione
- Deputati Regionali e Nazionali eletti nel circondario.

omissis

Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

Il Presidente
Avv. Francesco Russo

È copia conforme all'originale
Barcellona PG, 10/11/2010

Avvocati e ....orticelli

REDAZIONALE

A CURA DI
Avv. Monica Piccione

Eccoci di nuovo a quello che ormai sento come "il nostro appuntamento", la vivo più come una chiacchierata tra amici, che come un "pezzo" da scrivere su un periodico destinato ai professionisti del diritto. Forse è proprio questo il punto, non mi sono mai presa troppo sul serio, anche subito dopo la laurea vedevo alcuni miei colleghi di pari corso, girare per i tribunali con la loro borsa da lavoro nuova di zecca e apparentemente stracolma di "qualcosa"... (io avevo un agenda piccola piccola ed immacolata) mi sono chiesta per anni cosa ci tenessero dentro, quali documenti potessero mai trasportare se si erano laureati qualche ora prima!

Con il tempo ho capito che "prendersi troppo sul serio" è un virus che dilaga nella nostra categoria..come se non farlo, significasse essere "avvocati scarsi" ... permettetemi di dissentire con forza da tutto questo, ritengo che l'umiltà (non la falsa modestia) sia il modo più giusto per approcciarsi al diritto e alla vita in generale.

Ho fatto queste riflessioni dopo l'intervista all'avv. Russo che mi ha confidato che secondo lui, gli avvocati non amano l'associazionismo perché non si fidano, non vogliono condividere il proprio orticello. Mi sono chiesta come mai in proporzione al numero degli avvocati, nella nostra zona, gli studi associati siano veramente pochi ... cosa occorre perché più professionisti si uniscano in una sinergia che funzioni? È sufficiente la stima professionale per garantire il buon esito dell'impresa, oppure occorre anche la stima ed il rispetto umano? E se le associazioni mancano quali delle caratteristiche è difficile rinvenire in chi svolge il nostro lavoro o lavori affini?

Cari colleghi non ho risposte, vi trasmetto soltanto alcuni dei miei interrogativi ... posso solo dirvi che io ho sempre creduto che l'unione fa la forza ... genera entusiasmo ... consente di competere in un mercato difficile come è diventato (o forse è sempre stato) il nostro.

Forse l'augurio migliore che si possa fare alla nostra categoria è quello che il futuro possa vederci più compatti e quindi più forti come categoria!

Buona lettura!

Le principali novità della legge 69/2009
Riflessi sul contenzioso tributario

Dott. Attilio Liga
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARCELLONA P.G.

L'OSPITE

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

La Legge 18 giugno 2009, n.69 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 2009, n.140, S.O. n.95 è entrata in vigore da subito, naturalmente con esclusivo riferimento ai giudizi instaurati a partire dal 4 luglio 2009.

Il secondo comma dell'art.1 del D.Lgs. n.546/1992 recita "i giudici tributari applicano le norme del presente Decreto e per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, e norme del codice di procedura civile". Ne risulta che nessun dubbio si porrà in ordine alla corretta possibilità di attingere alla normativa del Codice di procedura Civile ogni volta che il D.Lgs sul contenzioso tributario contempli un diretto ed esplicito rinvio alle norme contenute in quella sede più generale, o tutte le volte il tenore delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n.546/92 riprenda in modo speculare, o comunque simile, il dettato fatto proprio dal Codice.

Rilevato che le modifiche apportate dalla "novella" al Codice di procedura civile producono immediati e non trascurabili effetti sul contenzioso tributario, sembra opportuno evidenziare le principali modifiche che appaiono particolarmente importanti in modo da delineare l'impatto che queste ultime potranno avere sul processo tributario.

Bisogna preliminarmente sottolineare che la ratio della riforma è sostanzialmente mirata alla riduzione dei tempi dei processi, con alcune modifiche che hanno rafforzato anche la difesa.

Tra le principali novità si evidenzia brevemente:

- la rimessione in termini: viene abrogata la norma dell'art. 184-bis c.p.c., il cui contenuto è trasfuso, come secondo comma, nell'art. 153 dal titolo "improrogabilità di termini perentori". La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile potrà essere rimessa in termini;

- la translatio iudicii: la legge prevede che il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare altresì il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia negativa di giurisdizione la domanda è riproposta davanti al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta e inoltre le prove raccolte dal giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova dal giudice munito di giurisdizione;

- il principio di non contestazione: nella nuova formulazione l'art. 115 c.p.c. prevede che il giudice può porre a fondamento della decisione non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite;

- il filtro di ammissibilità per i ricorsi per Cassazione e abolizione del quesito di diritto: in materia di impugnazioni si elimina l'onere di indicare il quesito di diritto nei motivi di ricorso in Cassazione (è stato abrogato l'art. 366 bis c.p.c.) e si introduce il filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, al fine di ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte;

Altra novità introdotta dalla legge n.69/2009, sulla quale appare opportuno soffermarsi è la riduzione dei termini per l'appello, in particolare l'art.58 della citata Legge n.69/2009, prevede che l'appello va proposto non più entro 1 anno e 46 giorni (c.d. termine lungo), ma entro 6 mesi, ovviamente prolungati del termine ex art.1 legge n.742/69 se tale termine va a cadere nel periodo feriale. A tal proposito bisogna specificare che con la nuova norma non è detto che la proroga di 46 giorni, prevista per il periodo feriale, diventi operativa, ad eccezione del caso che il termine dei 6 mesi vada a ricadere appunto nel periodo feriale (1.8. – 15.9).

Tale nuovo termine si applica a tutti i processi instaurati alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009. Occorre precisare che per processi instaurati la data che si deve considerare è quella nella quale viene notificato il ricorso, e non quella di deposito del fascicolo presso la Commissione tributaria. Infatti, la lettura sistematica degli art.118, comma 1, 22, comma 2 e comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 sembra connotare la costituzione in giudizio del ricorrente, solo e semplicemente come il presupposto processuale utile a determinare una pronuncia del giudice nel merito. Anche l'Amministrazione finanziaria, ancorché la prassi prodotta dalla stessa non ha forza di legge, si è espressa in questo senso. Tale riferimento è riconducibile alla definizione delle "liti fiscali pendenti" prevista dall'art.16 della legge n. 289/2002, in quell'occasione fu posto il problema dell'esatto inquadramento della natura "pendente" e L'A.F. si era espressa in favore della pendenza della lite nel momento della notifica del ricorso. Si veda la circolare n. 12/E del 21.02.2003 e la circolare n. 10/D del 4.3.2003 dell'Agenzia delle Dogane.

Altra novità introdotta dalla riforma, che interessa particolarmente la categoria professionale che rappresento, è quella relativa alla modifica dell'art.191 e 195 c.p.c. che riguardano la consulenza tecnica d'ufficio.

Con la modifica dell'art. 191, 1° comma c.p.c. il Giudice formula i quesiti già nel momento in cui dispone la Consulenza d'ufficio e nomina il consulente, pertanto, il CTU viene preventivamente informato dell'oggetto della consulenza stessa. La legge, accogliendo peraltro una prassi già utilizzata in molti Tribunali, ha lo scopo principale di accelerare le operazioni peritali di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento. In questo modo il consulente, ricevuta la comunicazione e prima ancora di prestare il giuramento, avrà già la possibilità di consultare il fascicolo processuale per fornire al Giudice ed alle parti le proprie eventuali prime valutazioni fin dalla prima udienza.

Tale prima analisi preliminare, anche se non obbligatoria, ritengo sia doverosa per una proficua collaborazione con il Giudice e per un migliore svolgimento delle operazioni peritali.

Lo scopo principale di tale modifica, come detto, è quello di accelerare i tempi; ritengo tuttavia che tale modifica, invece, non consentirà alcuna riduzione dei tempi processuali stante il lasso di tempo che continua a decorrere, come prima della riforma, tra l'ordinanza di nomina e l'udienza fissata per il giuramento del consulente ai sensi dell'art.193 c.p.c..

Ulteriore elemento innovativo riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, che scaturisce dalla modifica dell'art.195 c.p.c.. Infatti, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, ovviamente anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni pervenute dalle parti e una sintetica valutazione delle stesse. La ratio di tale norma è quella di evitare perdite di tempo dovute al richiamo del consulente che spesso si rendeva necessario in seguito al deposito di memorie di osservazione alla consulenza. Adesso, quindi, il CTU prima di depositare la consulenza deve trasmettere l'elaborato peritale alle parti, per consentire a queste di consegnare le loro osservazioni sulle quali il consulente dovrà fornire espressa risposta sintetica contestualmente al deposito della consulenza.

Riassumendo, il Giudice deve indicare al consulente d'ufficio:

- un primo termine, entro il quale deve trasmettere alle parti una relazione provvisoria;

- un secondo termine, entro il quale le parti devono far pervenire al consulente le osservazioni;

- un terzo termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva, la quale dovrà necessariamente contenere le osservazioni delle parti e la risposta del consulente.

Si ritiene che con la modifica dell'art.195 3° comma, il legislatore abbia voluto valorizzare il ruolo dei consulenti tecnici di parte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potrà trasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione dei complessivi risultati posti a disposizione del Giudice, con la conseguenza che lo stesso Giudice avrà maggiori possibilità di verifica e controllo dei risultati forniti dal consulente.

I grandi processi storici:
IL PROCESSO DI NORIMBERGA

Avv. Nello Di Salvo

TEMPO DI LETTURA 4 MINUTI

Fra il novembre 1945 e l'ottobre 1946, con la sanzione di diciannove stati membri delle neonate nazioni Unite, le Potenze alleate processarono cinque organizzazioni e ventidue capi nazisti . Mai prima di allora i massimi esponenti di una nazione sconfitta erano stati giudicati da un tribunale universalmente riconosciuto.

Tuttavia la celebrazione di questo processo presentò difficoltà di ordine politico e giuridico.

Dal punto di vista politico non tutte le Potenze alleate erano favorevoli alla sua celebrazione; in particolare l'Unione Sovietica e la Francia, nazioni pesantemente colpite dalle atrocità della guerra, chiedevano un processo sommario con la conseguente immediata condanna a morte dei criminali di guerra.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna optavano invece per un regolare processo anche al fine di costituire un importante precedente giuridico, in linea con la tradizione giuridica anglosassone. Per altro le Potenze vincitrici erano anche in disaccordo su che normativa applicare poiché non esisteva ancora né una legge né una giurisprudenza penale internazionale, tanto meno per la tipologia di crimini che si intendeva processare.

Alla fine, dopo accese discussioni e contrasti , specialmente per le proteste sovietiche, si optò per un procedimento regolare con giudici e avvocati per gli imputati.

Risolto il problema dal punto di vista politico, restava il problema ancora più fondamentale sul tipo di normativa e sulla procedura da applicare.

Il problema non fu di poco conto perché si sollevarono dubbi e soprattutto obiezioni sia tra le Nazioni alleate sia nella stessa Germania. In particolare venne posta la legittimità dell'applicazione retroattiva delle normative che stavano per essere formulate, in contrasto con il generale principio dell'irretroattività della legge penale.

Oltre questo problema bisognava formulare i singoli capi di imputazione da contestare ai criminali di guerra.

Per il problema del contrasto con il principio della irretroattività della legge penale la soluzione trovata fu di tipo politico: per l'efferatezza dei crimini commessi e per un senso di giustizia verso le vittime e verso il mondo intero, non potevano restare impuniti tali crimini.

Per quanto riguarda i capi di imputazione formulati essi furono:

1) Cospirazione per commettere crimini contro la pace.

2) Aver pianificato, iniziato e intrapreso una guerra di aggressione.

3) Crimini di guerra.

4) Crimini contro l'umanità.

Questi furono definiti i Principi di Norimberga ai quali furono anche affiancati i protocolli con la definizione dei reati, della tipologia e delle sanzioni relative.

Una volta formulati tali principi e creata una Corte di Giustizia con membri appartenenti alle nazioni vincitrici, il processo fu finalmente celebrato, svolgendosi con l'audizione dei testimoni, molti dei quali sopravvissuti ai lager, con le audizioni degli imputati e con le arringhe dei procuratori generali e dei difensori degli imputati.

Il 30 settembre 1946 la Corte emise i verdetti: dodici condanne a morte; sei condanne a reclusione con pene varianti dai 10 anni all'ergastolo e sei assoluzioni.

Il processo di Norimberga ebbe grande influenza sullo sviluppo del diritto penale internazionale. La commissione del Diritto Internazionale che agisce su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite produsse nel 1950, il rapporto denominato: "Principi di diritto internazionale riconosciuti nel capitolo del Tribunale di Norimberga e nei giudizi del tribunale". La giurisprudenza prodotta da questo importante precedente giuridico e storico influenzò molto sia la redazione dei codici penali internazionali, sia la creazione di una corte permanente di giustizia penale internazionale ancora oggi operante . presso l'O.N.U.

Famiglia: isola felice … un tempo

Dott.ssa Simona Greco
PEDAGOGISTA - MEDIATRICE FAMILIARE
SOCIO OSSERVATORE ED ESAMINATORE AIMEF

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Il matrimonio è stato definito nei secoli come la legittimazione giuridica, sociale e religiosa di una relazione fra due individui di sesso opposto. Essi formano un nucleo familiare al quale col tempo si vengono ad aggiungere eventuali figli.

Essendo la famiglia nucleo primario della società, essa ha un rapporto di interscambio con la società stessa che negli anni ha portato a numerosi capovolgimenti.

La famiglia è sempre stata il porto sicuro dei figli, il posto in cui essi vengono cresciuti da quei due esseri necessari che sono i genitori. Essi danno ai figli le prime regole riguardanti la società, li appoggiano e li accudiscono nei loro primi passi nella società. La famiglia è il luogo in cui i bambini sanno di essere protetti, in cui ritrovano i loro punti di riferimento nei genitori - capisaldi della famiglia - in cui tornano sicuri nella loro conoscenza e realizzazione nella società.

Negli anni però la nostra società e i nostri costumi sono cambiati profondamente, portando degli stravolgimenti anche all'interno della famiglia in cui i figli non riescono più a trovare quei punti di riferimento di cui hanno bisogno per una corretta crescita. La famiglia, oggi, non è più quell'isola felice che è sempre stata: essa sta attraversando un periodo di cambiamento e di crisi in cui si ritrova ad essere teatro di malcontento - ed in casi estremi - di violenza.

Le separazioni ed i divorzi sono in crescente aumento anche nelle regioni del Sud, che per lungo tempo hanno cercato di salvaguardare la famiglia a tutti i costi. Questo spesso a discapito del benessere dei figli, che si ritrovano ad essere al centro di liti e conflitti che non li fanno crescere e vivere armoniosamente. Spesso si perde di vista il fatto che ci si separa come coppia coniugale, ma che in presenza di figli non si smetterà mai di essere coppia genitoriale. I figli non dovrebbero mai ritrovarsi orfani di un genitore a causa di una separazione: entrambi i genitori dovrebbero riuscire ad essere presenti nella vita dei figli, anche se uno dei due non abiterà più nella stessa casa. Secondo molti studiosi (Haynes, Buzzi, Gottman per citarne alcuni) i figli, a seconda dell'età e del carattere, risentono della separazione e del divorzio sviluppando sensi di colpa, di insicurezza, di deprivazione; a volte reagiscono con aggressività o depressione; o assumono atteggiamenti manipolativi che mettono alla prova i genitori mirando alla riconciliazione, sentendosi onnipotenti e rimanendo nuovamente delusi.

In ogni caso i figli di genitori separati avvertono sempre un senso di perdita e di timore per gli abbandoni futuri; hanno difficoltà ad adattarsi alla separazione, alla nuova situazione familiare e magari all'affacciarsi di nuovi partners all'orizzonte.

Il divorzio dei genitori influisce su tutto l'arco della vita dei figli, ma influisce molto di più la mancanza di comunicazione ed il relativo conflitto.

Ed è proprio in quest'ottica che si inserisce l'aiuto del mediatore familiare come risolutore del conflitto e come riattivatore della comunicazione tra la coppia confliggente.

La mediazione ha riservato una particolare attenzione alle strategie che mirano a volgere in positivo il conflitto tra genitori: il tutto al fine di aiutare i genitori stessi a non perdere il termometro del benessere dei propri figli, occupandosene insieme per realizzare l'interesse primario del minore, cioè il non essere segnato dalla crisi familiare in cui involontariamente si trova coinvolto. Fra i numerosi obiettivi che in questo caso la mediazione si pone, centrale risulta quello di far sì che il minore non si senta abbandonato dal genitore che si allontana da casa, ma che nasca in lui la consapevolezza che il genitore gli starà sempre vicino in tutto il suo percorso di crescita.

"L'atto del concepimento assegna ai bambini un padre e una madre, ma molto spesso dopo il divorzio il bambino perde il suo diritto naturale ad avere due genitori… comunemente è la madre ad occuparsi dei bambini… ma la frequentazione del padre è una variabile fondamentale per una crescita corretta" (E. Theyber, 1996).

Spesso con la separazione questi obiettivi vengono a mancare, infatti la semplice separazione legale non riesce ad andare al di là di una separazione formale, in cui tutte le questioni riguardanti i figli e annotate sull'omologa non vengono attuate praticamente e si continua a far vivere i figli in un limbo che non hanno scelto ma che devono subire. Con l'aiuto del mediatore familiare si arriva, invece, ad una separazione consapevole e sostanziale in cui la coppia decide personalmente del proprio futuro, riconosce sé stesso e l'altro e se ne rende responsabile.

Questo significa un'assenza del conflitto e la possibilità di dedicarsi congiuntamente alla sana crescita della prole.

La mediazione civile è legge

Avv. Daniela Sottile

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008.
Dallo scorso 20 marzo, in attuazione del decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono chiamati a informare i propri clienti, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali. L'informazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3° dovrà essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico, tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

La mancata informativa è sanzionata con l'annullabilità del contratto d'opera concluso. L'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie relative a diritti disponibili; dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materie enumerate dal decreto legislativo; delle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

L'istituto della mediazione finalizzato alla conciliazione ha lo scopo di snellire il carico giudiziario giungendo ad una soluzione delle controversie civili e commerciali in un breve lasso di tempo, con costi contenuti rispetto all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale. La normativa prevede infatti che i conciliatori specializzati dovranno concludere al massimo entro quattro mesi la conciliazione e che il cittadino che vi ricorre ha diritto ad esenzioni per spese di giustizia e credito d'imposta, relativo al compenso pagato al conciliatore.

Questo tentativo di conciliazione, che non ha nulla a che vedere con i tentativi in materia di lavoro o di quelli messi in atto da associazioni di categoria; è affidato unicamente a figure professionali qualificate e specializzate in grado di svolgere il ruolo di conciliatore. Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo si estenderà, fra 12 mesi, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione già in vigore per i rapporti societari, il credito per le opere pubbliche, i patti di famiglia, controversie in materia di subforniture, di diritti d'autore, di telecomunicazioni e tante altre ancora, anche a materie che attengono a diritti disponibili in materia civile e commerciale quali: il condominio, la locazione, la responsabilità derivante da colpa medica ed i contratti bancari, finanziari, assicurativi. Per saperne di più e per tenerti aggiornato visita il sito: www.consiglionazionaleforense.it

L'IN…CERTEZZA DEL DIRITTO

Avv. Francesco Maria Formica

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

In questa professione mai dar niente di acquisito, alla faccia della c.d. certezza del diritto !

Volete un esempio ? Eccolo. È stata pubblicata la **Sentenza 9 settembre 2010, n.19246 della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,** depositata il 9.9.2010, **in materia di costituzione dell'opponente nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale:**

a) da un lato, conferma che il termine di costituzione per l'opponente a decreto ingiuntivo, pena l'improcedibilità dell'opposizione al titolo monitorio, è "automaticamente" ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione nel caso in cui sia stato indicato dall'opponente un termine di comparizione inferiore a quello ordinario; e fin qui nessun problema, in quanto si tratta di una tesi giurisprudenziale consolidata e normalmente l'opponente concede all'opposto i canonici 90 gg. fra la notifica dell'opposizione e l'udienza di comparizione, salvo eventuali urgenze (ad es. d.i. dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.642 c.p.c.) nelle quali l'opponente stabilisce un termine dimezzato (di almeno 45 gg.) con l'obbligo per lo stesso opponente di costituirsi entro i 5 gg. successivi alla notifica dell'atto di citazione;

b) dall'altro lato, innova disponendo che detta regola (il dimezzamento del termine a costituirsi) debba applicarsi a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto " …. *non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà*." (così Cass. 19246/2010 citata).

Tale ultima interpretazione ha mutato **un cinquantennale orientamento giurisprudenziale** che legava la riduzione del termine di costituzione dell'opponente-debitore alla sua scelta di fissare all'opposto-creditore un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, con la conseguenza che il termine di costituzione dell'opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Si tratta di una decisione che sta provocando **fra gli avvocati d'Italia un grave allarme**, per la conseguenza devastante che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione e cioè anche per i procedimenti in corso.

Per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi in corso nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni (che sono la massima parte) ed evitare soluzioni applicative differenti da parte della giurisprudenza, **il C.n.f. ha proposto due vie alternative di intervento** sul codice di procedura civile, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore. La prima "*mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)*". In particolare, si propone di chiarire che "*l'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc*". La seconda proposta mira a intervenire sull'articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che "*l'art. 645, 2° comma va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione*".

Le conseguenze dell'applicazione immediata ai giudizi pendenti del principio così autorevolmente affermato dalle SS.UU. appaiono gravemente **lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo**, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.

La giurisprudenza di merito si sta dimostrando particolarmente sensibile alla tutela dell'affidamento ed ha già proposto diverse soluzioni applicative per scongiurare la dichiarazione di improcedibilità. Ad esempio, Tribunale Torino Sezione I Civile, Ordinanza 11 ottobre 2010; Trib. Velletri, 18 ottobre 2010; Trib. Padova, 14 ottobre 2010; Tribunale di Pordenone 2/10/2010 hanno rigettato l'eccezione di improcedibilità, facendo riferimento alla **rimessione in termine** dell'opponente (in alcuni casi, anche in mancanza di una espressa istanza di parte) alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto la decadenza derivata è riconducibile ad un causa non imputabile.

Altra soluzione hanno applicato i Tribunale di Varese, Sant'Angelo dei Lombardi 20 ottobre 2010, Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010 Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010, facendo riferimento al **cd. *overruling*** e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall'*overruling*, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa, sulla base del diritto ad un Giusto Processo.

La questione è in forte divenire. Nel momento in cui questo giornale sarà stampato forse sarà maturato un orientamento uniforme o forse il Governo avrà, con decreto legge, risolto l'urgente questione. Attendiamo di conoscere le prime decisioni del nostro Tribunale, che ci auguriamo siano conformi ai principi già enunciati dai suindicati Tribunali che, con diverse motivazioni, comunque salvano i procedimenti in corso dalla dichiarazione di improcedibilità.

Dal punto di vista operativo, per i procedimenti in corso, a fronte di una eccezione di improcedibilità di parte opposta, l'opponente potrà fare riferimento agli istituiti giuridici sopra ricordati già applicati dai Tribunali. Per quelli da promuovere, tenuto conto dei tempi medi di restituzione da parte dell'U.G. dell'atto di opposizione notificato, forse è il caso (*per non sapere leggere e scrivere, come dice il Commissario Montalbano*) di iscrivere a ruolo l'opposizione con la sola velina immediatamente dopo aver passato per la notifica l'atto di opposizione al d..i., senza attendere di conoscere l'esito della notifica.

A quest'ultimo proposito, vi è il **rammarico** di notare come in tutte queste pseudoriforme del c.p.c. non sia stata introdotta la facile e necessaria modifica dell'art.165 c.p.c. nella parte in cui la norma fissa il termine perentorio di gg.10 per l'iscrizione a ruolo della causa; in effetti, non si comprende perché, a fronte dell'allungamento dei termini di comparizione di cui all'art.163 bis c.p.c., non si sia voluta eliminare questa "*forca caudina*" (per gli avvocati !) dei 10 gg., con un allungamento degli stessi ad almeno 30 gg. (e di 15 gg. in caso di termine dimezzato), che nulla avrebbe aggiunto ai tempi biblici del processo civile e nulla avrebbe tolto alle possibilità difensive del convenuto. Se la modifica dell'art.165 c.p.c. fosse stata fatta, l'impatto della commentata sentenza delle SS.UU. sarebbe stato meno sconvolgente anche nel procedimento di opposizione al d.i.. Ma al Ministero di Giustizia, fra chi scrive i disegni di legge, vi è qualche avvocato?

Ipertensione arteriosa ...
un nemico da non sottovalutare

Dott.ssa **Daniela Andreina Fortunato**
SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Carissimi lettori molti di voi ricorderanno "I Fantastici 4", il famoso fumetto della Marvel, sempre pronti ad entrare in azione ogni volta che l'umanità è in pericolo, ma io vi parlerò dei "fantastici 4" nemici della nostra salute: l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo e l'ipercolesterolemia. In questo numero inizieremo dall'ipertensione arteriosa.

In Italia una persona su 5 tra i 20 e 60 anni è ipertesa (20% della popolazione), al di sopra dei 60 anni una persona su 2 (50% degli individui). Il 50% degli ipertesi non sa di esserlo. Il 50% di chi si cura, si cura male e oltre il 50 % di chi si cura male va incontro ad accidenti cardiovascolari.

Quali sono realmente i valori ottimali della pressione arteriosa? È vero che soltanto la così detta pressione diastolica o minima è quella più dannosa? Da anni diversi gruppi di esperti sia in America che in Europa si riuniscono per stabilire delle linee guida che aiutino i professionisti della salute a fare diagnosi precoce e ad avere degli obiettivi terapeutici definiti. Secondo queste linee guida, i valori ottimali della pressione arteriosa sarebbero inferiori a 120/80 mmHg, considerando comunque normali valori al di sotto di 140/90 mmHg. La malattia viene diagnosticata quando i valori superano questa soglia e viene classificata in base al grado di severità.

Categoria	Pressione sistolica	Pressione diastolica
Ottimale	< 120	< 80
Normale	120 - 129	80 - 84
Normale alta	130 - 139	85 - 89
Ipertensione grado 1	140 - 159	90 - 99
Ipertensione grado 2	160 - 179	100 - 109
Ipertensione grado 3	> 180	> 110

Un commento a parte merita la non meno importante ipertensione sistolica isolata poiché è una delle forme di più frequente riscontro negli anziani. Si caratterizza per il solo innalzamento della pressione sistolica al di sopra di 140 mmHg con una pressione diastolica del tutto normale (<90 mmHg). Generalmente è dovuta ad un processo di indurimento della parete arteriale conosciuta come arteriosclerosi (da non confondere con l'aterosclerosi che sarebbe il deposito di placche di lipidi all'interno dei vasi) che va avanti con gli anni. A questo punto si potrebbe credere che questo tipo di ipertensione sia un fatto normale e che pertanto non dovrebbe essere trattata, in realtà non così. Infatti, nonostante la pressione diastolica in questi soggetti sia del tutto normale, l'ipertensione arteriosa sistolica isolata può essere causa di gravi complicanze che possono mettere in pericolo la vita (ad esempio l'ictus cerebri).

A questo punto, fatta la diagnosi, come ci dobbiamo comportare? Alla base della terapia dell'ipertensione arteriosa c'è il cambiamento dello stile di vita. Basti pensare che per ogni 10 kg di peso in meno si ottiene una riduzione della pressione da 5 a 20 mmHg, facendo una dieta ricca di frutta e verdura e bassa in grassi soprattutto quegli saturi si riduce da 8 a 14 mmHg, facendo attività aerobica regolare (ad esempio camminare al meno 30 minuti al giorno per diverse volte alla settimana) si riduce da 4 a 9 mmHg e moderando il consumo di alcool a non più di 2 "drinks" al giorno per gli uomini e non più di uno per le donne (per "drink" si intendono 30 ml di etanolo: 1 bicchiere di vino o 2 lattine di birra) si riduce da 2 a 4 mmHg. Soprattutto è di grande importanza la riduzione del consumo di sodio nella dieta. Considerando che tanti alimenti nel suo stato naturale e ancor di più se si tratta di cibi conservati in scatola, hanno un considerevole contenuto di sale, vale la pena moderare al minimo il suo consumo a tavola a meno di 6 gr (1 cucchiaino da caffè raso) al giorno, cercando di insaporire le pietanze con spezie ed aromi o con il così detto sale iposodico.

Quando falliscono tutte le precedenti indicazioni ed i valori pressori si mantengono elevati, occorre associare una terapia farmacologica. Il beneficio di questa terapia è legato alla riduzione dei valori pressori e sta al medico trovare il farmaco più adatto al singolo paziente. Piccole riduzioni della pressione arteriosa determinano benefici significativi in termini di prevenzione: la riduzione di soli 2 mmHg di pressione comporta una riduzione del 7% del rischio di mortalità per malattia coronarica e del 10% per ictus. Vi invito dunque a controllare la vostra pressione arteriosa periodicamente dal vostro medico di fiducia!

Judo immersioni

Benedetta Spampinato

25 ANNI - CATANESE
RECORD MONDIALE NON VEDENTI
41 METRI DI IMMERSIONE AD ARIA

TEMPO DI LETTURA 3 MINUTI

Il Judo e le immersioni subacquee? Tutti dovrebbero praticare questi sport, specie chi svolge una vita sedentaria, perché il movimento fa bene al corpo e alla mente!

Un'esperienza che ho vissuto e vivo in prima persona, dall'età di dieci anni, quando ho cominciato a praticare il nuoto agonistico. Quella fu la prima "scommessa", con me stessa, ancora bambina e ipovedente dalla nascita a causa dell'Amaurosi di Leber, una malattia congenita. Una scommessa molto "audace" per me e soprattutto per chi mi stava intorno: ma era solo la prima delle tante prove che avevo deciso di affrontare nella convinzione, maturata pian piano, che la vita andava presa di petto e vissuta al 100% delle mie possibilità. Quasi in contemporanea arriva anche la decisione di iscrivermi all'Università, alla facoltà di Scienze per le Comunicazioni internazionali di Catania: un percorso che conto di concludere a luglio, conseguendo la laurea e aggiungendo così un altro tassello al puzzle dei mie traguardi.

Ma torniamo allo sport. Dopo le gare di nuoto ho deciso, grazie ad un amico, di cimentarmi nelle immersioni. E grazie al mio istruttore, Carmelo La Rocca, ho scoperto un mondo nuovo: il contatto diretto con l'ambiente marino e le sue infinite bellezze. Nel 2007 l'amore e l'impegno profuso in questo sport mi hanno regalato una delle più grandi soddisfazioni della mia vita: il record mondiale dei 41 metri. Una vittoria ottenuta a Siracusa, durante un'immersione nella riserva del Plemmirio. Ma quasi contemporaneamente, in me, sboccia un altro amore, quello per il Judo. Da due anni a questa parte mi alleno ogni giorno, per prepararmi ai campionati mondiali che si terranno a Roma dal 23 al 29 marzo. Una nuova sfida, quella che mi si propone. E comunque vada sarà un successo. Perché se le immersioni mi hanno fatto provare emozioni forti, il Judo mi ha fatto acquistare maggiore sicurezza nei movimenti, insegnandomi persino a cadere senza farmi male. E poi quando, nel tardo pomeriggio, dopo avere terminato di studiare, mi ritrovo lì, ad allenarmi, riesco a liberare la mente da qualsiasi pensiero. Ecco perché a voi avvocati, presi più di altri dalla frenesia delle scadenze e al contempo "vittime" della sedentarietà di un lavoro che spesso costringe ore ed ore davanti ad una scrivania, consiglio vivamente di cimentarvi in uno di questi sport o perché no in entrambi: così diversi, ma allo stesso tempo così simili nella loro essenza, quella piacevole sensazione di libertà dallo stress e dalle preoccupazioni che ci accompagnano giornalmente e dai quali è importante, almeno ogni tanto, prendersi una pausa! Provare per credere!

Intervista all'Avvocato ...

Avv. Monica Piccione

TEMPO DI LETTURA 9 MINUTI

Barcellona, una mattina di inizio primavera... questa volta mi affiancheranno nell'intervista due angeli custodi doc … il nostro Presidente Francesco Russo e suo fratello Sergio … del resto per intervistare l'avv. Antonino Russo … quale compagnia migliore dei suoi due figli!

Avvocato Antonino Russo, classe 1930.

D: Avvocato qual è il primo ricordo che collega alla professione?

R: Questa non è una domanda semplice! Io ho iniziato ad esercitare la professione immediatamente dopo la laurea, però mio padre aveva già programmato quale sarebbe stata la mia professione da quando io ero bambino. Mio padre era "un causifero", girava con il codice in mano e frequentava i più grossi avvocati del tempo.

D: Ma se lei avesse voluto intraprendere un'altra professione, suo padre glielo avrebbe consentito?

R: Certo, mio padre mi ha lasciato la massima libertà di decisione, ma sapevo che a lui avrebbe fatto piacere, per cui l'ho accontentato con piacere.

D: Che rapporto ha avuto con i suoi genitori?

R: Ottimo con mia madre, meno con mio padre che era autoritario o forse autorevole, aveva sempre il desiderio di fare cause a tutti e quando io cominciai a mettergli dei freni, spiegandogli che non si può vivere facendo cause, lui non è stato felicissimo.

D: Che rapporti ha avuto con i colleghi nel tempo?

R: In genere, ottimi, con alcuni anche di fraterna amicizia.

D: E con i Giudici?

R: Dipende, talvolta mi sono scontrato.

D: Trova che i giudici di oggi siano diversi da quelli di un tempo? Li trova cambiati?

R: In verità sì … li trovo peggiorati! (n.d.r. Certo che le interviste a questi vecchi guerrieri riservano sempre delle sorprese! Del resto hanno l'età adatta per andare a ruota libera!) Alcuni li trovo arroganti, non tutti ovviamente.

D: Ma secondo lei, l'arroganza dipende dal lavoro che fanno o dalle "persone" che sono?

R: Secondo me dipende proprio dalla professione e dalla posizione, hanno troppo potere!!

D: Avvocato, cambiando discorso (n.d.r. È meglio!), ha ricordi della guerra (ma non si era deciso di cambiare argomento?!)

R: Certo ricordo tutto, studiavo dai Salesiani fino a quando questa scuola ha potuto godere dei contributi, un periodo duro ma costruttivo.

D: Avvocato, per chi come me non ha vissuto la guerra è difficile immaginare come si viva senza tutto quello che oggi si ritiene indispensabile, provi a spiegarci come vivevate in quel periodo.

R: In verità, io non posso dire di aver sofferto nel vero senso del termine perché la mia famiglia aveva un pastificio, per cui non abbiamo mai sofferto la fame, anzi, mia madre aiutava gli altri che facevano fatica a sopravvivere. Quindi non ho patito il bisogno. Studiavo al ginnasio dai Basiliani, amavo ed amo molto il greco … si studiava quasi seriamente anche se ci trovavamo nel periodo bellico e post bellico. (n.d.r. Sicuramente meglio delle scuole di oggi che pur senza la Guerra riescono a provocare "rovine"). Dopo mi sono iscritto a Giurisprudenza, del resto ai miei tempi solo chi usciva dal liceo classico, come è giusto che sia, poteva iscriversi a giurisprudenza (n.d.r. E che ne facciamo di tutti i colleghi che hanno fatto ragioneria? … vabbè … non glielo chiedo!)

D: Ma cosa facevate al tempo per divertirvi?

R: Io giocavo a pallone, tiravo sempre con il sinistro, perché per il "destro" non ho mai avuto simpatia (n.d.r. ahi ahi … anche parlando di sport... rischiamo grosso!). Ci seguivano in questa attività sportiva, alcuni insegnanti come il prof. Brancato che, all'epoca, insegnava latino e greco ed il prof. Milici di Montalbano. Oggi non seguo più il calcio e non ho una squadra del cuore, perché tutto è diventato mercenario.

D: Avvocato, ricorda cosa al tempo la rendeva felice, cosa le dava maggiore appagamento?

R: Mi piaceva frequentare gli amici, mi faceva stare bene, frequentavo l'avv. Filippo Crinò … era un timido (n.d.r. parliamo dello stesso "volpone" che ho intervistato qualche tempo fa?), quasi respingente, non voleva essere infastidito, voleva dedicarsi alla lettura … lui ha avuto molto tempo libero … io no … la mia vita è stata solo studio e famiglia. Mi piaceva studiare, all'università non amavo molto le materie scientifiche, ma amavo tutto il resto. Iniziai ad esercitare anche prima della laurea, visto che già allora in famiglia c'erano tanti problemini da risolvere, ero con l'avv. Scardino, con l'avv. Giuseppe Sindoni; cercavo di apprendere da loro il più possibile. Ero un puntiglioso … ci tenevo a fare bene. Ho avuto molte soddisfazioni dal lavoro, soprattutto dalle cause personali che non sono mancate sia nella mia famiglia, come le dicevo, che in quella di mia moglie.

D: Cos'è oggi che la rende felice?

R: Non userei la parola "felice" è una parola grossa!

D: Diciamo, allora, cos'è che oggi la fa star bene?

R: Sono appagato dal mio lavoro e dalla mia famiglia … ognuno ha fatto la sua parte … i due figli che hanno seguito la mia professione sono entrambi umanamente validi, persone sensibili … è questa professione che adesso non dà quello che dovrebbe. Ai miei tempi non feci penale perché la gente non pagava (n.d.r. oggi forse i penalisti sono gli unici che vengono pagati … altrimenti i clienti rischiano di morire in galera anche per un furto di bestiame!) … qui non c'erano affari penali degni di lode … al più c'erano liti di quartiere.

D: Secondo lei, oggi cosa non dà la professione?

R: Fino a venti anni fa, chi aveva voglia di lavorare, con la professione forense poteva vivere bene, oggi anche se si ha dedizione al lavoro, non è facile sopravvivere … la gente non ha soldi … la giustizia costa … la gente non è disposta a spendere più di quanto la causa vale e di aspettare anni per vedere l'esito del giudizio. Secondo me questa professione, nel tempo è destinata a morire se non si modifica totalmente. (n.d.r. La saggezza degli "antichi"!). Il mio amore per la professione non è cambiato, ma non costringerei i miei figli a seguirla per forza; mia figlia per esempio, la gemella, non ha voluto fare la professione ed io non ho insistito.

D: Ha realizzato tutti i suoi sogni?

R: Ho creato lo studio che volevo, adesso spero che arrivi per i miei figli e per tutti voi, un lavoro serio che solo un tessuto economico idoneo può garantire. Un mio carissimo amico, l'avv. Trifirò, da giovane si è trasferito a Milano ed ha fatto fortuna, oggi è uno dei più grossi lavoristi d'Italia; quando ci vediamo mi rimprovera sempre di aver scelto di non accompagnarlo nell'avventura milanese. Una realtà come Milano offre sicuramente più materiale per la crescita professionale ed offre soddisfazioni, anche economiche di altro genere. È una piazza che insegna molto.

D: Secondo lei c'è qualcosa che può insegnare il nostro contesto, il nostro territorio?

R: No, assolutamente no, non credo proprio. Vedo tanta decadenza in giro.

D: Ma secondo lei la decadenza riguarda solo la professione legale oppure è una decadenza generalizzata?

R: Mah! Gli avvocati stanno bene, se stanno bene gli operatori economici, che sono quelli che danno la linfa agli studi.

D: Se non avesse fatto l'avvocato, cosa le sarebbe piaciuto fare?

R: A dire il vero, non lo so. Sicuramente non avrei fatto il giudice. Non mi sarebbe piaciuto avere il destino della gente tra le mani. Io la notte voglio dormire sereno, senza l'incubo di aver fatto scontare trenta anni di galera ad un innocente.

D: Ha una passione che ha coltivato nel tempo?

R: La Formula 1 è l'unico sport che seguo, perché credo che abbia ancora degli aspetti sani.

D: Dei magistrati mi ha già detto quello che pensa (n.d.r. Eccome!), ma degli avvocati di oggi cosa pensa? Ritiene che riescano ad essere tra loro solidali, a fare gruppo?

R: Non credo che questa categoria possa mai fare gruppo (n.d.r. detto dal padre del nostro presidente … è davvero uno scoop giornalistico … magari questa volta sfondo e la prossima volta leggerete le mie interviste a Brad Pitt!) gli avvocati sono permalosi … ognuno coltiva il proprio orticello, ciascuno ha paura di essere derubato dei propri ortaggi, non è cambiato molto dalla guerra, sembra ci sia molta "fame" in giro!

D: Lei ritiene che la circostanza che, in proporzione alla quantità di avvocati presenti in zona, l'esiguo numero degli studi associati possa dipendere da quello che ha appena detto?

R: Ritengo proprio di sì! Gli avvocati, a differenza dei medici per esempio, fanno poco gruppo … sono unioni apparenti … osservano guardinghi l'orto del vicino e magari soffrono nel vederlo rigoglioso! (n.d.r. Adoro quest'uomo!) Gli avvocati sono delle isole su cui non si sbarca … chi lo diceva? Ioppolo mi pare! (n.d.r. Io perdo colpi … le

Antonino Russo... classe 1930

isole … nell'oceano della solitudine mi ricordano solo una canzone di Scialpi!)

D: Secondo lei la solidarietà che manca tra gli avvocati esiste tra i magistrati?

R: Secondo me no! Sono invidiosi l'uno dell'altro e anche degli avvocati! (n.d.r. Andiamo bene!)

D: Ha un amico del cuore, qualcuno che le è rimasto vicino nel tempo?

R: Sono molto amico dell'avv. Antonino Aliquò, non passa settimana che non vada a trovarlo.

D: Cosa non perdonerebbe mai ad un amico?

R: Di aver tradito la mia amicizia (n.d.r. Sante parole!)

D: Che rapporto ha con la fede?

R: Ottimo. Sono "figlio di S. Giovanni Bosco". Ho avuto una formazione familiare e scolastica profondamente cattolica.

D: (n.d.r. non resisto … torno sull'argomento!) Quale qualità secondo lei manca ai giudici per essere dei "bravi" giudici?

R: Li trovo, non tutti ovviamente, ipocriti; dovrebbero avere al più un'ipocrisia "umana", invece hanno una ipocrisia "costituzionalizzata" che gli deriva dalla legge. Manca l'umanità! Sembra che il superamento del concorso li renda superiori alla classe degli avvocati … i più snobbano la nostra categoria. (n.d.r. Questa volta ci censurano!)

D: Avvocato, lei è stato un pioniere nella scelta di aprire lo studio legale autonomo dall'abitazione nei lontani anni 70, è vero?

R: Verissimo, era proprio il 1970 e fui il primo, qui a Barcellona a creare uno studio al di fuori dal posto in cui vivevo. La mia scelta fu molto criticata dai colleghi. Con il tempo, però, tutti seguirono il mio esempio. Avevo anzi tempo capito che sganciare lo studio dalla dimora, avrebbe avuto una valenza diversa da un mero trasloco, avrebbe significato attribuire maggiore "professionalità" a questo lavoro, conferirgli una autorevolezza diversa. È vero, sono stato un pioniere! Ora, con la crisi, si sta tornando ad avere una stanza a casa da adibire a studio, mantenere uno studio oggi è faticoso.

D: Secondo lei cosa ha "ingrippato" il meccanismo della giustizia?

R: Un tempo il termine "ingrippare" si riferiva al motore a scoppio che si bloccava quando non lo si sapeva usare. La giustizia è governata dalle leggi, dai giudici e dagli avvocati.

D: Chi ha sbagliato per primo?

R: Il legislatore perché molte leggi sono fatte male per ragioni politiche. Basti pensare alle modifiche legislative del periodo di Craxi.

D: Cosa bisognerebbe fare per migliorare la situazione?

R: Darmi il potere.

D: Vorrebbe fare il monarca?

R: No … vorrei fare non il duce ma il dux nel senso latino del termine! (n.d. r. Ambizioso l'avvocato!)

D: Se la sentirebbe?

R: Certo … anche a quest'età!

D: (n.d.r. immagino già il nostro presidente "legale" erede del dux con tanto di scettro … ma poi realizzo che l'avvocato Nino non mi sembra il tipo da cedere il comando tanto volentieri! L'avv. Antonino mi ispira domande che non abbracciano soltanto il diritto … non resisto alla tentazione di chiedere e chiedere ancora … parliamo di tutto … per un po' le parti si invertono ed è lui ad intervistarmi … alla fine approdiamo alla politica …) Avvocato, credo di aver capito che lei è di sinistra (n.d.r. anche giocando a pallone detesta tirare con il destro!) è così?

R: Verissimo sono sempre stato un uomo di sinistra.

D: Se le faccio dei nomi di politici, gli attribuirebbe dei voti?

R: Certo

D: Bene… si comincia: Antonio Di Pietro

R: Uomo di carattere: 8

D: Piero Fassino

R: 6+

D: Bertinotti

R: Simpatico e mi sembra leale: 8

D: Fini

R: Giovane valido: 7

D: Berlusconi

R: No … no … bocciato

D: Bossi

R: un poveretto: 5+

D: Cambiamo discorso … i politici sono sempre un po' noiosi … ha un'attrice preferita?

R: Mi piace Bianca Guaccero che, per adesso, recita in "Capri" (n.d.r. guarda … guarda l'avvocato! Io pensavo alla Lollobrigida … Sophia Loren … macchè! La Guaccero!)

D: Avvocato è stato un piacere chiacchierare con lei!

R: Anche per me collega … ma lei mi ha detto che ha lo studio a Milazzo …

… Ed ecco che le parti si invertono nuovamente e l'intervista continua … fino a quando il Presidente non mi porta via … proprio quando cominciavo ad appassionarmi al ruolo di "intervistata" … mannaggia!

Auguri

Come in tutte le famiglie che si rispettino, anche nella nostra è forte il bisogno di condividere i lieti eventi … il primo luglio scorso nella Chiesa dei Benedettini di Terme Vigliatore la nostra Daniela Sottile ha sposato il suo Vito …Si dice che tutte le creature umane siano angeli creati con un'ala soltanto e che possano volare esclusivamente tenendosi abbracciati … l'augurio di cuore di tutta la redazione e del nostro Presidente per te … Daniela … e per te … Vito … e che le vostre bellissime ali battano sempre all'unisono. Grazie Daniela per la dedizione, la disponibilità, l'entusiasmo, la correttezza e l'affetto che hai sempre profuso nella collaborazione al nostro periodico … siamo orgogliosi di averti tra i nostri! Che la vita ti sorrida sempre, come meriti!

Figli contesi nei matrimoni misti

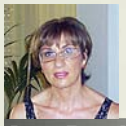

Avv. Patrizia Armadillo

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Negli ultimi anni, nel nostro Paese abbiamo assistito ad un notevole aumento dei cosiddetti matrimoni "misti" (cioè tra persone che appartengono a razza e nazionalità diverse).

Nella nostra circoscrizione risultano molto più frequenti quei matrimoni che riguardano cittadini italiani e immigrati extracomunitari, dei quali una buona maggioranza proviene dai paesi islamici.

La problematica che, molto succintamente, si vuole affrontare in questa sede riguarda l'evenienza di una separazione e l'affidamento dei figli, che chiama in causa problemi di diritto internazionale privato che va a scontrarsi con la componente religiosa e culturale di queste unioni.

Infatti, il mondo arabo riconosce il matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ufficiale di stato civile italiano, tranne che per il Marocco, dove la giurisprudenza e la prassi legislativa per riconoscere qualunque matrimonio celebrato all'estero, misto o meno, pretendono che lo stesso venga regolarizzato con ricorso al consolato o direttamente in Marocco.

Per contro non verrà mai riconosciuto valido, perché proibito, il matrimonio celebrato tra un uomo non musulmano ed una donna musulmana, a meno che l'uomo non si converta all'Islam.

È la legge italiana che regola lo scioglimento del matrimonio misto quando la vita matrimoniale si svolge in prevalenza in Italia, mentre il marito che rientra nel suo paese d'origine può ripudiare la moglie, sciogliendo facilmente il matrimonio. In questo caso, la moglie, se vuole, potrà far valere gli effetti del ripudio anche in Italia.

La premessa si rende necessaria per comprendere tutte le difficoltà che verranno a prospettarsi nel momento in cui la coppia mista deciderà di procedere allo scioglimento del matrimonio, o inizialmente ad una semplice separazione, nel caso in cui ci siano dei figli minori.

Intanto, se lo scioglimento del matrimonio si verifica in Italia, sarà il giudice italiano a disporre dei figli secondo la legge italiana, anche in virtù di una sentenza della Corte di Appello di Roma che sostiene che ai sensi dell'art. 4 del cpc si applichi per analogia ai procedimenti di volontaria giurisdizione la giurisdizione della magistratura italiana, al fine di decidere sulla potestà nei confronti di un figlio legittimo, cittadino italiano, nato da madre italiana e da cittadino straniero che abbia accettato la giurisdizione italiana rivolgendosi ad un giudice italiano.

Ma non sempre è tutto così semplice.

Le differenti culture ed educazioni, nonché il fatto che l'aspetto religioso nei paesi arabi influisce notevolmente sull'aspetto giuridico fa si che nel mondo arabo il padre sia tenuto a trasmettere la propria religione soprattutto ai figli maschi e, pertanto, nei casi di separazione pronunciata all'estero, difficilmente i figli verranno affidati alla madre, che in questo caso svolgerebbe solo la funzione di custode e che dovrebbe riconsegnarli al padre al compimento dei 13 anni di età. Ciò significa che nell'ordinamento musulmano nei casi di separazione l'affidamento dei figli predilige il padre alla madre.

Questa situazione fa si che si verifichino dei contrasti circa la tutela e la custodia dei figli, fino ai casi limite di sottrazione internazionale di minore, cioè il genitore, non titolare della potestà esclusiva, senza essere autorizzato, trasferisce il minore in uno stato diverso da quello dell'abituale residenza, oppure non lo riconduce alla residenza abituale dopo averlo fatto soggiornare all'estero sulla base di regolare autorizzazione.

In questo caso si ricorre all'applicazione delle norme contenute nella Convenzione dell'Aja secondo la quale è applicabile la legge del luogo di residenza abituale, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi altro provvedimento di affidamento emesso anche da un Tribunale straniero, in quanto si tende a tutelare la situazione di fatto già esistente. Tuttavia tali norme in Italia possono applicarsi solo nel caso in cui un Tribunale dei Minori abbia già affidato il bambino alla madre cittadina italiana e quindi sia già in essere una situazione di separazione, mentre nel caso in cui la sottrazione del minore si verifichi ancora in costanza di matrimonio o di normale vita di coppia la normativa menzionata non può trovare applicazione.

Ma la Convenzione dell'Aja non trova applicazione e non è rispettata nei paesi dell'islam, dove, come già detto, i minori che abbiano raggiunto i 13 anni, secondo la legge del luogo, sono affidati alla tutela del padre. Si viene così a creare una situazione di contrasto tra due principi legislativi, quello italiano e quello musulmano che sono perfettamente inconciliabili tra loro ed unica via percorribile rimane solo quella della trattativa caso per caso e dell'approccio amichevole, che non sempre danno risultati soddisfacenti.

Se poi consideriamo che talvolta anche in quei Paesi ove la Convenzione dell'Aja è applicabile spesso i Tribunali sono ignari delle procedure e sentenziano attraverso pronunce non conciliabili tra loro si comprende il motivo per cui da più parti arrivano sollecitazioni circa la formazione di Tribunali con sezioni specializzate in materia.

Stessa cosa per i servizi sociali affinché venga predisposta la preparazione di operatori con formazione professionale specifica, che siano in grado di comprendere il mondo del "genitore straniero" e che svolgano la loro attività in simbiosi con i servizi nazionali ed internazionali riducendo i tempi di intervento e tenendo sempre presente la tutela del primario interesse del minore.

In realtà bisogna riconoscere che ancora ben poco si è riusciti a fare in campo internazionale relativamente a questa problematica, perché sebbene i diritti dei minori siano stati riconosciuti in diverse Convenzioni Internazionali, queste in diversi stati non sono state ratificate e pertanto la loro normativa è spesso non applicabile.

Sarebbe consigliabile, nell'attesa, adottare da parte di tutti i Paesi ospiti di immigrati delle misure precauzionali quali per esempio campagne informative sulle disposizioni vigenti in materia di affidamento e di diritto di visita nel Paese di appartenenza del coniuge; ottenere il riconoscimento di affidamento del minore da parte del Paese del coniuge non affidatario; evitare che il minore venga iscritto sul passaporto del coniuge straniero non affidatario.

Sicuramente delle gocce in un oceano, ma un buon inizio che va ad affiancarsi a tutti quei provvedimenti legislativi che fino ad oggi sono stati emanati al fine di favorire l'integrazione.

L'APPROFONDIMENTO

l'abuso edilizio

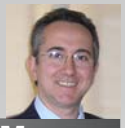

Avv. Mario Mancuso

TEMPO DI LETTURA 4 MINUTI

La sentenza n. 20 del 12 gennaio 2010 emessa dal T.A.R. Emilia Romagna ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato una domanda di condono edilizio.Invero, il TAR ha precisato che sussiste una carenza di interesse al ricorso poiché, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell'istanza di condono, il necessario riesame dell'abusività dell'opera comporta la formazione di un nuovo atto amministrativo, che vale comunque a travolgere il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

In tal caso, infatti, l'interessato potrebbe impugnare l'atto conclusivo del procedimento di condono.

Tuttavia, dalle argomentazioni sopra dette, deriva un'importante conseguenza, favorevole al soggetto che ha commesso l'abuso.

Infatti, qualora il soggetto che ha commesso l'abuso non impugni l'ordinanza di demolizione entro i termini di decadenza previsti dalla legge, potrà presentare una domanda di condono edilizio, al solo fine di determinare l'inizio di un nuovo procedimento amministrativo e quindi un nuovo provvedimento amministrativo, impugnabile dal momento della sua comunicazione.

Quanto sopra sembrerebbe determinare, evidentemente, una riapertura dei termini, già scaduti per l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, ma ancora in vigore per l'impugnazione del provvedimento che rigetti l'istanza di condono edilizio.

Sempre in relazione al rapporto tra l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva e l'istanza di condono, si deve segnalare un'importante sentenza n. 1435 del 2008 del T.A.R. Sicilia Sez. Catania, la quale ha stabilito che è illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile di un Comune, successivo ad una domanda di condono edilizio avente ad oggetto un'opera abusiva oggetto di un'ordinanza di demolizione.

Nella fattispecie sottoposta all'esame del TAR, l'interessato aveva proposto ricorso avverso un'ordinanza di demolizione.

Successivamente era stata proposta domanda di condono edilizio, rigettata dal Comune.

Avverso il rigetto dell'istanza di condono era stato proposto ricorso per motivi aggiunti.

Nel frattempo, il Comune aveva emesso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente dell'opera abusiva e avverso il predetto provvedimento veniva proposto un nuovo ricorso per motivi aggiunti.

Il TAR ha emesso una sentenza in cui ha rigettato il ricorso principale avverso l'ordinanza di demolizione e il ricorso per motivi aggiunti avverso il rigetto dell'istanza di condono e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente.

Il TAR ha motivato la decisione osservando che la domanda di condono edilizio aveva privato di efficacia l'ordinanza di demolizione e reso pertanto illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive.

Orbene, i predetti orientamenti giurisprudenziali danno una grande rilevanza all'istanza di condono, la quale, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per sanare l'abuso edilizio, determina l'inefficacia dell'ordinanza di demolizione che, ovviamente, tuttavia, potrà essere rinnovata dopo l'eventuale rigetto dell'istanza stessa.

Messina, 23 marzo 2010

Philadelphia

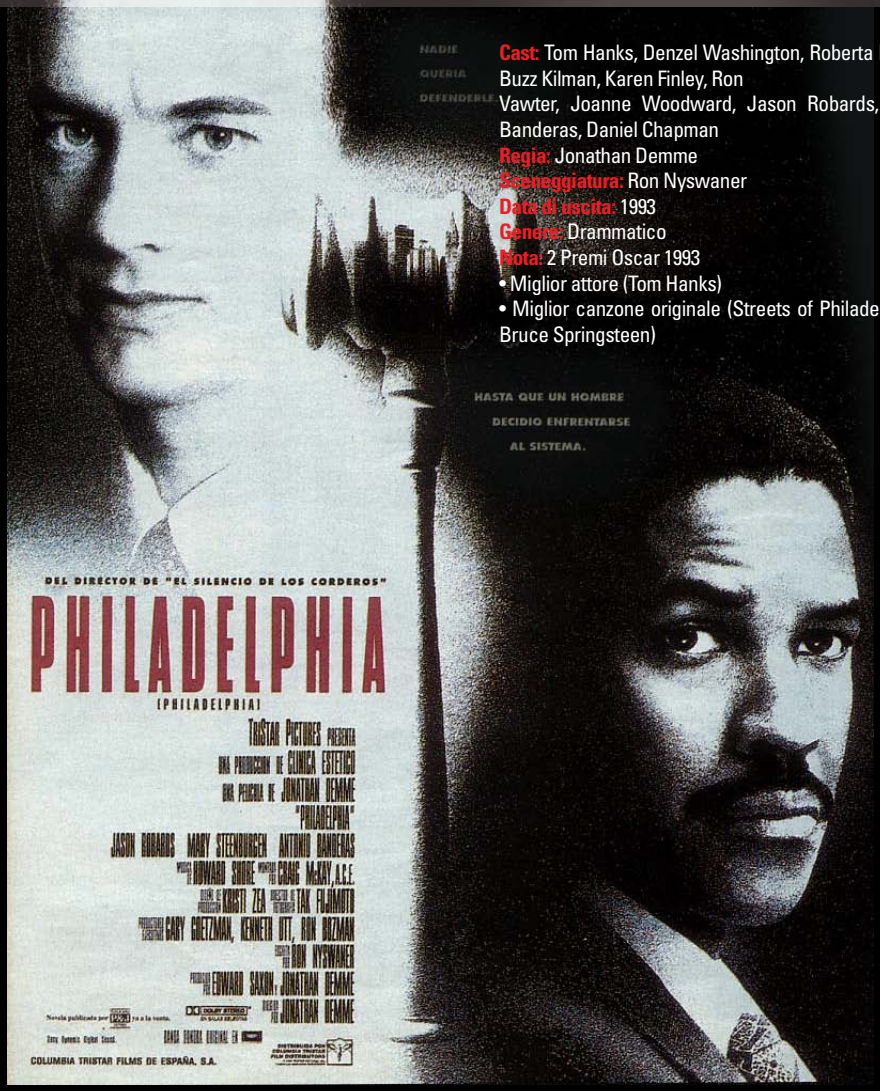

Cast: Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell, Buzz Kilman, Karen Finley, Ron Vawter, Joanne Woodward, Jason Robards, Antonio Banderas, Daniel Chapman
Regia: Jonathan Demme
Sceneggiatura: Ron Nyswaner
Data di uscita: 1993
Genere: Drammatico
Nota: 2 Premi Oscar 1993
• Miglior attore (Tom Hanks)
• Miglior canzone originale (Streets of Philadelphia - di Bruce Springsteen)

Avv. Daniela Sottile

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Tratto dal film:
Aver fede significa credere in qualcosa che non siamo in grado di provare
Andrew Beckett (Tom Hanks)

Giudice: tengo a precisare che in questa corte non conta assolutamente né il colore della pelle, né il credo politico o religioso, né tanto le tendenze sessuali delle persone, conta solo la legge.
Joe Miller (Denzel Washington) ed il giudice Garnett (Charles Napier)

Spiegamelo come se avessi soltanto quattro anni.
Joe Miller (Denzel Washington)

Negli ultimi tempi assistiamo, quasi impotenti, a continui episodi di omofobia. Le pagine di cronaca locale e nazionale riportano di episodi discriminatori nei confronti dei "diversi": da Roma, a Napoli, a Milano, a Torino, ad Agrigento, a Palermo. Il copione è sempre lo stesso: aggressione con la violenza fisica o verbale quasi sempre contro uomini omosessuali amici, per discriminarli, isolarli e ghettizzarli. Tutti vittime di un bullismo fatto di prepotenze, vessazioni, angherie e soprusi. Eppure a parole tutti diciamo che i gay vanno accettati, vanno integrati e rispettati …

Per fortuna, accanto a queste pagine buie che la cronaca ci fa conoscere, esistono l'impegno, l'esempio e la determinazione di tanti uomini e donne che da anni lottano contro questa grave forma di discriminazione. Zelda Rubinstein, era una di queste persone, in prima linea per aiutare i "diversi". L'attrice americana, scomparsa lo scorso gennaio, è stata una delle prime attrici a scendere in campo in una campagna di prevenzione contro l'AIDS diretta alla comunità gay di Los Angeles. Nel 1984, infatti, quando nessuna celebrità si voleva "sporcare con la peste del secolo", la Rubinstein si fece raffigurare come una madre che si preoccupava del fatto che i propri figli facessero sesso sicuro. Era orgogliosa di essere stata una pioniera sia nella lotta all'AIDS sia in quella campagna che, nella realtà, è stata una delle prime pietre miliari del cammino di presa di coscienza da parte della comunità gay tanto di Los Angeles quanto del resto del mondo. Anche oggi abbiamo un gran bisogno di dire NO a questa grave forma di discriminazione, violenza ed intolleranza ma abbiamo soprattutto bisogno di isolare chi vuole isolare …

Philadelphia, il film che abbiamo deciso di recensire, porta un messaggio di positiva presa di coscienza e di fattiva lotta contro le discriminazioni …

LA TRAMA

Andrew Beckett, (Tom Hanks) giovane e brillante avvocato gay di Filadelfia, viene licenziato dall'importante studio legale per il quale lavora perché malato di AIDS. I suoi colleghi sostengono che non era competente; Andrew afferma di essere stato licenziato perché malato di AIDS. Deciso a difendere la propria reputazione, Andrew trova con grande difficoltà un avvocato, Joe Miller (Denzel Washington), che lo rappresenti nella causa per licenziamento illecito che desidera intentare contro i colleghi dello studio, convinto di aver subito una discriminazione ingiusta e crudele. I due sono divisi da differenze sociali e culturali e Joe è riluttante ad accettare il caso. E non è l'unico: nove legali hanno rifiutato di rappresentare Andrew che è impegnato a difendere la sua reputazione e la sua vita. Joe deve affrontare un genere di lotta diverso, confrontandosi con le proprie paure e i propri pregiudizi sull'omosessualità. Nel frattempo, Andrew viene completamente divorato dalla malattia che lo sta uccidendo. Attorno ad Andy, si stringono tutti i suoi affetti: la sua famiglia lo appoggia incondizionatamente e lo circonda di commovente tenerezza (in primis sua madre, interpretata da Joanne Woodward); il suo compagno Miguel (Antonio Banderas) lo assiste amorevolmente. La causa viene vinta giusto in tempo. La giuria condanna i soci al risarcimento di circa 4 milioni e mezzo di dollari. Andrew muore poco dopo, circondato da tutti i suoi amici e parenti, compreso il suo avvocato Joe Miller, commosso dalla sua vicenda.

LA SENTENZA

Se l'intento è offensivo è reato l'uso del termine gay

Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 15 marzo 2010 n. 10248
"Dare del gay a qualcuno, con l'intenzione di denigrarlo, è reato. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10248 bolla come ingiuria il contenuto di una lettera, con cui un 71enne offendeva il destinatario ricordando il suo "essere gay". Una preferenza sessuale, si faceva notare nella missiva, che era chiaramente emersa durante una vacanza in montagna trascorsa dall'interlocutore con un marinaio. Nello scritto si faceva riferimento anche a un allontanamento subito dal destinatario da un club sportivo frequentato da ragazzini. Ma non basta. Uscendo dalla sfera delle preferenze sessuali l'imputato accusava l'uomo anche di aver sottratto dei documenti dai pubblici uffici e di aver favorito in un concorso la nipote dell'imputato stesso. Tanto era bastato per far scattare una condanna per ingiurie nei primi due gradi di giudizio. Scelta confermata dalla Suprema corte che ha sottolineato come l'uso del termine gay - che in genere non ha una connotazione offensiva - l'aveva acquistata nel caso specifico per il suo collegamento con due precisi episodi, da cui si evinceva il chiaro intento denigratorio e l'intenzione di adombrare un'accusa di pedofilia. Paradossalmente ha giocato contro l'imputato anche il suo dichiarare di essere "laico e apertissimo" e di "non giudicare i costumi sessuali di nessuno": una "excusatio non petita" che il Pm aveva invece interpretato come la chiara dimostrazione della "riprovazione dell'imputato per le tendenze sessuali del contraddittore".

Decreto Legislativo per la mediazione finalizzata alla conciliazione:
... luci ed ombre

aiga
SEZIONE DI BARCELLONA

Avv. Francesca La Malfa

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Alla recentissima pubblicazione del DLGS n. 28 del 4.3.2010 sulla mediazione civile, in alcune parti già entrato in vigore, sono seguite, da un lato, valutazioni positive ed esaltanti, dall'altro, diverse critiche anche da parte di autorevoli organismi di categoria nonché espresse sollecitazioni al Governo per modificare diversi punti del provvedimento e ciò prima ancora della concreta verifica della sua applicazione definitiva.

Non ho l' autorevolezza necessaria per essere legittimata a muovere critiche o trarre conclusioni su un provvedimento legislativo e, meno che mai, quella per illustrare o commentare ai colleghi i nuovi obblighi in capo all'avvocato e, più in generale, quelle disposizioni sul funzionamento dell'istituto, peraltro ben chiari leggendo il testo normativo.

Mi permetto, tuttavia, prendendo spunto dal contenuto di alcune mozioni votate lo scorso ottobre al Congresso Straordinario A.I.G.A. di Genova, di esprimere alcune considerazioni sull'efficacia del nuovo modello processuale la cui applicazione da sola assicurerebbe una giustizia più giusta e più celere per i cittadini e ciò sia in relazione all'enorme arretrato pendente sia vieppiù sul contenzioso a venire.

È pacifico che tutti (non solo i cittadini) auspichiamo una giustizia equa e, soprattutto, celere. Ma è altrettanto pacifico che ciò deve avvenire con degli interventi legislativi sistematici, non a macchia di leopardo, che risolvano definitivamente il tormentone della irragionevole durata del procedimento civile.

Se le mille difficoltà in cui i processi civili quotidianamente si imbattono, subendo irragionevoli allungamenti dei tempi con esposizione frequente anche al rischio della paralisi a seguito del "congelamento" del ruolo dei magistrati, ne indeboliscono il ruolo di luogo privilegiato della legalità ferita, la conciliazione quale strumento alternativo ne fornisce un'immagine di vitalità e potenzialità di accertamento spedito in quanto affrancata dalle tante pastoie di un'organizzazione, quale quella del giudizio civile, sempre più appesantita.

Ritengo, tuttavia, che l'obiettivo di una giustizia giusta e celere delle controversie civili non potrà essere centrato se accanto alla scorciatoia più diretta della conciliazione, che oggettivamente consente una più facile comunicazione delle parti, non sono previsti contestuali interventi legislativi che prevedono:

1. il controllo del processo rimanga ben saldo nella mani dell'istituzione giudiziaria o comunque sia prevista, anche in tale fase, un'adeguata ed obbligatoria assistenza tecnica dell'avvocato;

2. la riorganizzazione territoriale degli Uffici giudiziari, il controllo della produttività dei magistrati, la formazione preventiva e, infine, la valutazione successiva delle capacità organizzative dei magistrati chiamati a svolgere funzioni direttive.

Intendo dire che per risolvere con una giustizia giusta e spedita i problemi dell'arretrato dei procedimenti civili e, soprattutto, per evitare che lo stesso aumenti non basteranno, così come previsto delle nuove disposizioni, le norme sulla mediazione obbligatoria caratterizzata da procedure semplici ed informali, senza un controllo effettivo della professionalità degli esperti chiamati a regolarla o della efficacia di norme deontologiche sempre più ignorate da parte degli avvocati e di coloro che sono chiamati a farle applicare.

Lo spaventoso arretrato della giustizia civile non potrà essere azzerato se, con altrettanti e contestuali provvedimenti legislativi, non verranno ridisegnate e riorganizzate le circoscrizioni di alcuni sedi di Tribunali (con l'attuale paradosso che in alcune sedi molti magistrati girano a vuoto, mentre in altre sedi altri sono sovraccarichi di procedimenti assegnati) o non interverranno provvedimenti che consentano con effettività il controllo dell'operato dei magistrati chiamati a svolgere funzioni direttive, taluni dei quali per anni hanno abdicato all'importante ruolo di vigilanza sulla corretta gestione degli affari civili, omettendo di intervenire sui criteri di assegnazione in relazione all'effettiva capacità e produttività dei magistrati, non cogliendo, probabilmente per una forte caduta della necessaria tensione, i numerosi segnali di anomalie nel funzionamento del loro Ufficio (il pensiero corre anche ai contrasti con l'avvocatura che in qualche modo anche di recente hanno avuto pubblicità).

Sono questi gli aspetti che intendevo evidenziare in uno scritto che deliberatamente non ha delle conclusioni, volendo proporsi come spunto per una discussione su problemi che ritenere superati sulla scorta solo delle nuove, sia pure per tanti versi condivisibili, disposizioni in materia di mediazione e conciliazione, di recente entrate in vigore, è il modo più insidioso per aggravarli.

Percorso Formativo sul Diritto penale minorile
in tema di "minori e stranieri"

ASS.PE.93
CAMERA MINORILE

Avv. Antonio Centorrino

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

TAVOLA ROTONDA SUI DIRITTI UMANI: Su temi di grande ed attuale rilievo ha avuto l'avvio l'attuale edizione del corso sul diritto penale minorile organizzato dall'Associazione Forense "ASS.PE.93 – CAMERA MINORILE", d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Il percorso formativo - nella sua specifica dizione a cui particolarmente tengono gli organizzatori - ha visto quali partners di percorso la Questura di Messina, la Capitaneria di Porto di Messina e l'USSM di Messina e si è tenuto sotto il patrocinio dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina -Barcellona - Patti e Mistretta - della Provincia Regionale e del Comune di Messina, sviluppandosi su tre aree di intervento teorico-pratiche (Giuridica, di Pubblica Sicurezza e Trattamentale) ed articolandosi in cinque incontri di natura tecnica presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Messina, integrati a loro volta da altri tre incontri tirocinanti e pratici svolti sotto la direzione e presso strutture istituzionali di appartenenza degli organismi promotori nei rispettivi ambiti di operatività.

L'iniziativa, pur innovativa in molti suoi peculiari aspetti nell'ambito della formazione permanente dell'avvocatura, ha visto partecipi, oltre ai numerosi avvocati intervenuti, diversi operatori del settore tra cui appartenenti alle Forze dell'Ordine, militari ed operatori sociali. Gli avvocati partecipanti hanno goduto inoltre dell'attribuzione dei relativi crediti professionali ed avuto la possibilità di accesso nello speciale elenco dei difensori d'ufficio presso le Autorità minorili mediante un colloquio di verifica nell'ambito del prescelto percorso specializzante, così come stabilito dall'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n.105/09 del 9 settembre 2009.

Sotto la direzione dell'Avv. Antonino Centorrino, Presidente della "Ass.Pe.93-Camera Minorile" ed alla presenza delle Autorità, il 26 settembre u.s. ha dunque preso le mosse il suddetto corso con la tavola rotonda sul tema "I DIRITTI UMANI ED I DOVERI DEI POTENTI", a cui hanno partecipato quali relatori i rappresentanti degli organismi promotori. Compiute le operazioni preliminari ed illustrate le finalità del corso sono intervenuti al dibattito il Dott. Nicolò Fazio (Presidente della Corte di Appello di Messina) ed il Dott. Francesco Deodato (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina), i quali, nel plaudire all'iniziativa, non hanno mancato di evidenziare la delicatezza della tematica trattata soprattutto nell'attuale momento storico che il nostro Paese sta vivendo, dichiarando la loro disponibilità ad una fattiva collaborazione per quanto utile al detto percorso formativo.

La parola è passata, dunque, all'Avv. Vincenzo Ciraolo rappresentante del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina, il quale, portando all'assemblea il saluto del Presidente Avv. Francesco Marullo di Condojanni e del Consiglio dell'Ordine, ha evidenziato la necessità del supporto specialistico dato dall'Associazione alla formazione permanente dell'Avvocatura, rilevando anche la grande attualità delle tematiche previste nel presente percorso ed il merito dell'iniziativa nell'attenzionare il fenomeno dell'esodo degli extracomunitari verso il nostro Paese con particolare riguardo ai minori, nel contempo, giovando anche l'iniziativa quale occasione di sviluppo professionale soprattutto per i giovani colleghi. Ha ricordato come l'Avvocatura è sempre stata sensibile al grande tema dei diritti umani ed evidenziato come il CNF, nella seduta del 27.01.06, abbia modificato l'art.7 del codice deontologico forense che disciplina il dovere di fedeltà, sancendo testualmente il "dovere dell'avvocato di esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere". Muovendo così dai disposti sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre1989 ed in particolare dal "principio del non respingimento" nella stessa sancito, l'Avv. Centorrino ha dato la parola al Vicequestore Dott. Giuseppe Petralito, il quale ha descritto il ruolo e funzioni dell'ufficio immigrazione della P.S. ed in particolare della Questura di Messina dal medesimo diretto, evidenziandone l'operatività anche alla luce della recente innovazione normativa – il c.d. "pacchetto sicurezza" - con competenza anche a livello provinciale, evidenziando pure l'avvertita necessità che il Ministero di sua appartenenza riserva ai corsi di specializzazione facendo particolare riferimento alle direttive dell'attuale Ministro Maroni inerenti la popolazione migrante ed ai permessi di soggiorno.

Per la Capitaneria di Porto di Messina è intervenuto il suo comandante Dott. Nunzio Martello, il quale ha illustrato i compiti di istituto del Corpo nell'ambito delle attività di avvistamento e recupero in mare degli extracomunitari, puntualizzando il fine prioritario del salvataggio e messa in sicurezza di quei disperati, non mancando di evidenziare come i medesimi siano sovente vittime di organizzazioni criminali ed al contempo, ha messo nel dovuto risalto quanta e quale professionalità sia quotidianamente impiegata dal Corpo in dette operazioni che a volte presentano risvolti veramente drammatici. Nel solco delle pregresse ed innumerevoli operazioni umanitarie che in passato ha connotato lo spirito di intervento del nostro Paese, anche attraverso la Marina Militare (tra tutte, ricordando l'intervento navale in Vietnam), ha lanciato anche un monito, frutto di sua maturata riflessione sul campo, ponendo in guardia tutti gli operatori sugli effetti dell'esodo non adeguatamente controllato e sui consequenziali effetti negativi dello stesso verso la intera collettività. Ha dunque offerto la sua più ampia disponibilità ad ogni fattiva collaborazione.

Il momento di prolusione al corso ha dunque aperto alla più ampia riflessione generale su tali temi umanitari, sull'attuale disciplina sovra nazionale e comunitaria e su quella nazionale anche di recente modificata, sulla reale e concreta attuazione degli stessi principi, sui doveri non soltanto giuridici che incombono sull'intera Comunità, sulla effettiva valenza dei c.d. "respingimenti" da ultimo intervenuti nella nostra cultura socio-giuridica e tanti altri ancora, il cui approfondimento è stato affidato allo svolgimento delle specifiche tematiche previste negli incontri successivi (sia teorici che pratici) che, per l'appunto, è stato demandato alla competenza specifica degli operatori del settore impegnati in prima linea ed il cui esito sarà in seguito divulgato.

Appare opportuno informare quanti siano interessati che maggiori approfondimenti possono trovarsi sul sito www.cameraminorile.it, nel redazionale dell'ASS.PE.93 - CAMERA MINORILE.

L'Associazione Forense "ASS.PE.93 – CAMERA MINORILE", ha istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Messina un importante sistema informatico (Workstation) per la sua fruizione da parte di Magistrati, Avvocati ed Operatori del settore minorile. Da oggi, infatti, sarà possibile, per quanti ne abbiamo necessità, operare con propria banca dati e collegarsi con proprio supporto ad internet e consultare anche documenti dell'Associazione, visionare una banca dati del Tribunale per i Minorenni ed il sito giuridico di Lex24 del Sole 24ore, con la possibilità di effettuare ricerche e compulsare codici, riviste giuridiche aggiornate in tempo reale e persino richiedere copie di sentenze integrali anche appena emesse dalla Suprema Corte di Cassazione e documenti vari.

Alla presenza del Presidente del Tribunale per i Minorenni Dott. Francesco Deodato, del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Giuseppina Latella e degli altri Magistrati, della Direttrice dei Servizi Sociali Dott.ssa Maria Palella, dei vari Funzionari ed Operatori del settore e dei numerosi Avvocati intervenuti, il Presidente della Camera Minorile – Avv. Antonino Centorrino ha illustrato gli scopi e le finalità del servizio offerto, fruibile da quanti, impegnati in udienza o nelle varie attività di istituto, necessitino di questo supporto ritenuto assolutamente necessario e la cui mancanza è ora stata colmata.

Quanto oggi offerto è finalizzato a migliorare l'efficienza e la produttività dei vari operatori minorili e ad assicurare agli avventori strumenti all'avanguardia ed immediatamente disponibili in un settore così delicato e specialistico come quello minorile in continua evoluzione.

Il Presidente Deodato, complimentandosi per l'iniziativa che costituisce una novità assoluta per il Tribunale per i Minorenni di Messina, ha pure offerto la collaborazione necessaria nel comune spirito di fattiva cooperazione tra Magistratura e l'Avvocatura specializzata nel settore, nell'esclusivo interesse del minore.

L'Avvocato Centorrino, quale portavoce della volontà già espressa dalla Camera Minorile, ha preannunziato la disponibilità alla istituzione di un servizio a favore dell'intera collettività.

Quanti interessati a maggiori approfondimenti possono trovarli sul sito www.cameraminorile.it, nel redazionale dell'ASS. PE.93-CAMERA MINORILE.

OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
SEZIONE DI BARCELLONA

A CURA DI
Avv. Corrado Rosina
PRESIDENTE SEZIONE DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Nella riunione del coordinamento nazionale del 30 maggio 2009 è stato formato il nuovo Comitato Esecutivo dell'Osservatorio formato dal Presidente e dai colleghi Giulia Albiero (Messina), Germana Bertoli (Torino), Matilde Giammarco (Chieti), Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto) e Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli). L'esecutivo rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Nelle controversie di diritto di famiglia

non sussiste alcun obbligo per i difensori di rendere l'informativa di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 28/2010

Tribunale di Varese, 9 aprile 2010
(omissis)

Il difensore della parte ricorrente ha allegato al proprio fascicolo di parte il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010. In effetti, il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha previsto che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito: 1) della possibilità di avvalersi del procedimento di Alternative Dispute Resolution disciplinato dalla nuova normativa in tema di mediazione conciliazione delle controversie civili: 2) delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del suddetto articolato legislativo. L'avvocato deve informare altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto (ed "il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio").

L'obbligo di informazione (cui si associa un onere di allegazione nell'eventuale giudizio) provoca anche una reazione dell'Ufficio giudiziario: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Stante l'attuale formulazione dell'art. 4, comma 3, la violazione del disposto ivi introdotto fa sì che i contratti di patrocinio debbano considerarsi annullabili in caso di omessa informativa. Da qui l'importanza di adempiere all'onere (rectius: obbligo) informativo prescritto dalla normativa.

Va, però, rilevato che, nel caso di specie, l'obbligo di informativa non trova applicazione.

L'intero testo normativo, infatti, disciplina le sole "controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili" (art, 2, d.lgs. 28/2010), così come alle sole liti aventi tale natura giuridica si riferiscono le fonti normative da cui ha attinto il nuovo saggio di legificazione (v. art. 60 legge 69/2009 e Dir. 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008). Si vuol dire che restano estranee al regime giuridico conciliativo le controversie aventi ad oggetto mere questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della famiglia (come, ad esempio: la separazione personale trai coniugi; lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili; i procedimenti ex artt. 709-ter e 710 c.p.c.; l'amministrazione di sostegno; etc.), come, del resto, è confermato dall'art. 5, comma 4, lett. e del d.lgs. 28/2010 (che esclude dalla mediazione cd. obbligatoria i procedimenti in camera di consiglio). Un'ulteriore conferma dell'esclusione qui sostenuta è esplicita nella direttiva europea già citata (n. 52 del 21 maggio 2008), relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (che attrae le controversie transfrontaliere): il decimo considerando della suddetta direttiva, espressamente prevede che essa non trovi applicazione riguardo "ai diritti ed agli obblighi su cui le parti non hanno facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile; tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia".

A ben vedere, dunque, una interpretazione secundum constitutionem delle norme interessate impone di renderle vitali solo là dove esse abbiamo una funzione effettiva e, dunque, si giustifichino in termini di ragionevolezza: orbene, che funzione avrebbe informare una parte della possibilità di avvalersi dei mediatori, in caso di liti che tale possibilità non prevedono? E quale razionalità avrebbe una norma che, in queste ipotesi, in caso di omessa informativa, consentisse di accedere alla annullabilità del contratto di patrocinio?

I rilievi sin qui svolti inducono a dovere accedere ad una interpretazione teleologica della normativa di nuovo conio, cosicché l'obbligo informativo di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi sussistente solo se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista) l'attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori.

Conclusivamente, nella controversia in esame, poiché involgente una lite giudiziaria per cui non previsto l'accesso (anche facoltativo) al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, non sussiste alcun obbligo per i difensori di rendere l'informativa di cui all'art. 4, comma III, decreto cit. e, conseguentemente, nessun obbligo del giudice, in caso di omessa informativa succitata, di provvedere in supplenza ai sensi del medesimo grimaldello normativo (art. 4, comma 3, ult. inciso).

Approvato il Decreto Romani

CSIG Centro Studi Informatica Giuridica
Osservatorio Csig di Messina

Avv. Daniela Sottile
CONSIGLIERE OSSERVATORIO CSIG

TEMPO DI LETTURA 2 MINUTI

Il controverso testo che recepisce la direttiva europea 2007/65/CE sugli audiovisivi è stato approvato. Il testo varato dal Consiglio dei Ministri esclude dalla definizione di "servizio media audiovisivo" (e quindi dall'ambito della direttiva) i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse. Nei venti articoli che lo compongono - con le modifiche seguite alle osservazioni dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e alle numerose contestazioni- si esclude esplicitamente ogni riferimento a (evitando così la confusione precedentemente creata) blog, giornali online, siti Internet tradizionali e motori di ricerca. Ma nonostante venga specificato a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla direttiva e, nonostante l'elenco dettagliato delle attività escluse, le polemiche non sembrano del tutto finite … Ricorderete senz'altro i contrasti insorti fin dalla sua prima presentazione, il 17 dicembre 2009, quando il decreto scatenò una vera e propria ribellione in rete. Secondo il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il testo era un "filtro generalizzato a internet". Oggi il ministro dello Sviluppo Economico ritiene che il provvedimento approvato renda adeguata la disciplina in materia di attività radiotelevisiva alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore. "Vengono introdotte regole comuni a tutti i servizi che diffondono immagini in movimento su qualunque piattaforma, norme più flessibili in materia di pubblicità (comprendendo anche il cosiddetto 'product placement') durante le trasmissioni televisive e disposizioni di rafforzamento della tutela dei minori". In questi termini si è espresso il viceministro alle Comunicazioni, Paolo Romani, da cui il testo prende il nome. Secondo il "popolo della rete", invece, il nuovo Decreto Romani è certo migliore rispetto alla bozza contestata dai blogger ma non convince ed è a dir poco deludente. Sono molte le ambiguità contenute nel testo approvato. Così si legge infatti sui blog: "il 'nuovo' Decreto Romani: meglio ma non bene …"

Insomma a qualche mese all'approvazione del decreto che equipara le web-tv alle tv, la rete ancora si interroga sulle conseguenze. Davvero internet è salva? E quale sarà la sorte di YouTube? Non mancano le perplessità …

E tu lettore, cosa ne pensi???

Enrico de Nicola,
avvocato e padre costituente,
è un modello imperituro di
correttezza, competenza
e saggezza.

Guido Alpa

Presidente del
Consiglio Nazionale Forense

Avv. Enrico De Nicola

1° PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA